

Capitolo 1. Le generazioni future: tra origini e ambiti d'influenza

1 La genesi della questione delle generazioni future e la tutela nel diritto internazionale

Il tema delle generazioni future è strettamente connesso con il progresso tecnologico che ha esteso temporalmente sempre più gli effetti del suo impatto. Infatti, se tradizionalmente tutte le iniziative umane, per quanto di ampia portata, erano tali da restare confinate in una prossimità temporale prevedibile, con l'avanzamento della tecnica le stesse acquistano un'ampiezza transgenerazionale di lunga gittata e, peraltro, con una connotazione di tendenziale irreversibilità¹. In virtù di ciò la tutela delle generazioni future ha attirato l'interesse della ricerca filosofica e giuridica, proprio in virtù del fatto che il problema della tutela della loro esistenza chiama in gioco la determinazione di doveri morali che l'uomo riconosce, non più e non solo verso i suoi contemporanei, ma anche verso gli uomini futuri. Dunque, la responsabilità dell'uomo verso il futuro ha imposto un ripensamento delle basi classiche della riflessione etica e giuridica². In termini storici la necessità di un più ampio ripensamento delle basi etiche della nostra civiltà è il frutto di una emergenza nata nella prima parte del XX secolo, nell'ambito socio-politico. Nello specifico furono la vastità dei due conflitti mondiali e, soprattutto, il potenziale tecnologico-bellico della Seconda guerra mondiale a mettere in

¹ F. CIARAMELLI, F. G. MENGA, *Introduzione. L'interrogazione filosofico-giuridica sugli obblighi verso le generazioni future*, in "Rivista di filosofia del diritto – il Mulino", n. 2, 2021, pp. 253-254.

² R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 21.

discussione, per la prima volta, il futuro del genere umano. Fu così che per esigenze concrete e non legate alla moda, si avvertì il bisogno improrogabile di aprire un nuovo corso nella storia dell'umanità, allargando l'orizzonte anche alle generazioni future. Non a caso, il 26 giugno del 1945, venne firmato a San Francisco lo *Statuto delle Nazioni Unite*, nel cui Preambolo si afferma: «Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità, [...] abbiamo risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini»³.

Così, per la prima volta nella storia del diritto internazionale, viene fatto un esplicito riferimento alle generazioni future⁴. Tuttavia di lì a qualche mese, l'appena evocata preoccupazione troverà, la sua più dolorosa delle conferme nei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki. Tali tragici eventi metteranno il mondo intero dinnanzi alla consapevolezza di uno strapotere della tecnica, ormai in grado d'influire in modo straordinariamente esteso e irreversibile sulle sorti stesse del genere umano⁵. Tali eventi sono il frutto, anche ma non solo, di una “nuova forma di teologia”, in quanto la possibilità tecnica di realizzare conduce ad una deresponsabilizzazione dell'uomo rispetto al problema della liceità dell'obiettivo prescelto. Si attua, mediante tale deresponsabilizzazione, una scissione tra fini e mezzi, sino a giungere ad una commistione-indistinzione degli stessi, con conseguente perdita da parte dell'uomo dell'originario progetto del mondo⁶. Il mezzo (la tecnica) si esaspera sino ad oscurare il fine (progetto del mondo) e finisce per dettare esso stesso il fine. Si tratta più in particolare di una scienza utile soltanto alla “poiesi”, cioè alla produzione di oggetti, non alla “prassi”, cioè alla creazione di valori per l'azione⁷. I rischi che subentrano per

³ Redatto a San Francisco il 26 giugno 1945; approvato dall'Assemblea federale il 5 ottobre 2001; dichiarazione d'accettazione degli obblighi contenuti nello Statuto dell'ONU depositata dalla Svizzera il 10 settembre 2002; entrato in vigore per la Svizzera il 10 settembre 2002. Per ulteriori informazioni sullo Statuto, si veda <https://www.miur.gov.it/documents/20182/4394634/1.%20Statuto-onu.pdf> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁴ G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, Roma, Mincione Edizioni, 2021, p. 15.

⁵ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, Brescia, Editrice Morcelliana, 2021, pp. 31-32.

⁶ Cfr. T. SERRA, *L'uomo programmato*, Torino, Giappichelli, 2003.

⁷ N. MATTEUCCI, *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, Bologna, il Mulino, 2011, p. 54.

l'uomo, in tutto questo, sono difficilmente comparabili con quelli propri dell'individuo premoderno, perché qualitativamente differenti: per l'uomo premoderno, le minacce derivavano prevalentemente dal mondo fisico (terremoti, uragani, carestie e via dicendo); per l'individuo moderno, molti rischi sono prodotti dalle sue stesse attività.

Il filosofo Giuliano Pontara evidenzia come «pochi anni dopo, specie tra gli scienziati, si prende consapevolezza dell'esistenza di altri flagelli, oltre a quello della guerra, da cui si debbono salvare le generazioni future»⁸. Infatti Luigi Ferrajoli giunge ad affermare che «per la prima volta nella storia il genere umano rischia l'estinzione [...] per un insensato suicidio di massa dovuto all'attività irresponsabile degli stessi esseri umani»⁹. Tutto questo è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti e, peraltro, ampiamente documentato da una letteratura scientifica sterminata. Perfino i governanti delle maggiori potenze e i grandi attori dell'economia mondiale, che sono i maggiori responsabili di queste minacce, sono pienamente consapevoli che il cambiamento climatico, l'innalzamento dei mari, la distruzione della biodiversità, gli inquinamenti e i processi di deforestazione e desertificazione stanno travolgendo l'umanità e sono dovuti ai loro stessi comportamenti. «Eppure continuiamo tutti a comportarci come se fossimo le ultime generazioni che vivono sulla Terra»¹⁰. Il filosofo Hans Jonas fonda la sua riflessione sul rapporto dell'uomo moderno con la tecnologia, giungendo a sostenere che la specie umana non è minacciata più dalla natura, quanto invece dallo stesso potere che essa stessa ha sviluppato per dominare la seconda¹¹.

Così, a partire dalla seconda metà del XX secolo, una tale generalizzata apprensione rivolta ai destini futuri dell'umanità si sposterà sempre più dalla questione riguardante la possibile devastazione di matrice bellica, che comunque non abbandonerà mai l'agenda politico-istituzionale internazionale, a quella di stampo più spiccatamente ambientale. Sarà esattamente in tale ambito che, per la prima volta, si comincerà a

⁸ G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, cit., p. 15.

⁹ L. FERRAJOLI, *Per una costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Milano, Feltrinelli, 2022, p. 11.

¹⁰ *Ivi*, p. 12.

¹¹ Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, trad. it., Torino, Einaudi, 2009.

riconoscere espressamente la necessità di rispondere all'appello di una vera e propria responsabilità di carattere intergenerazionale¹². In questo senso la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 della United Nation Conference on the Human Environment apre una nuova fase, caratterizzata dal susseguirsi di molteplici documenti internazionali di matrice ambientale, ma riportanti costantemente il riferimento agli obblighi intergenerazionali. In tale documento, che costituisce l'*incipit* di questa nuova fase, sin dal paragrafo 6 del Preambolo si legge: «Difendere e migliorare l'ambiente umano per le generazioni presenti e future è diventato un obiettivo imperativo per l'umanità – un obiettivo da perseguire insieme e in armonia con gli obiettivi stabiliti e fondamentali della pace e dello sviluppo economico e sociale mondiale». Inoltre, di particolare significato sono le conclusioni della Conferenza, contenute nei principi 1 e 2 della Dichiarazione, dove: il primo afferma che «l'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza ed a condizioni di vita adeguate, in un ambiente di qualità tale da consentire il benessere e una vita dignitosa, ed è portatore di una solenne responsabilità per la protezione e il miglioramento dell'ambiente per le generazioni presenti e future»; il secondo afferma che «le risorse naturali della Terra, comprese l'aria, l'acqua, il suolo, la flora, la fauna e soprattutto gli esemplari rappresentativi degli ecosistemi naturali, devono essere salvaguardate a beneficio delle generazioni presenti e future attraverso una programmazione e una gestione appropriata e attenta»¹³.

In questa proclamazione, che esplicita il riconoscimento di un imperativo volto a “proteggere e migliorare l'ambiente per le generazioni presenti e future”, non deve, peraltro, mancare di essere registrata, fin dall'inizio, una sua connotazione proprio nei termini di una “responsabilità solenne”. Quest'ultima, caratterizzata non solo da un impegno da assumere con serietà estrema e, dunque, da accogliere con un accentuato linguaggio celebrativo, ma attraversata anche da una peculiare forza che le conferisce quasi un carattere di secolarizzata “sacralità”¹⁴.

¹² F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, cit., p. 32.

¹³ M. MANCARELLA, *Il diritto dell'umanità all'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 56.

¹⁴ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, cit., p. 32.

In seguito, nel diritto internazionale dell'ambiente, i richiami alle generazioni future risultano costanti e ritornano nei più importanti documenti: il c.d. Rapporto Brundtland elaborato nel 1987 dalla *Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo*, nel definire lo sviluppo sostenibile, richiamava gli interessi delle generazioni future ai quali pongono attenzione anche la *Risoluzione sulla protezione del clima mondiale per le generazioni presenti e future* dell'assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 45/212 del 1990, la *Dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo* del 1992, la *Convenzione sulla diversità biologica* del 1992, la *Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali* del 1992, la *Carta di Aalborg delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile* del 1994, la *Convenzione internazionale per combattere la desertificazione* del 1994¹⁵.

Una menzione particolare merita un documento internazionale che per la prima volta ha ad oggetto, in modo esplicito, la responsabilità intergenerazionale, conseguentemente, occupandosi e preoccupandosi di garantire il perpetuarsi della specie umana. Inoltre, fa ricorso alla semantica della "solennità" ed effettua una chiara e completa perimetrazione degli obblighi verso le generazioni future¹⁶. Si tratta della *Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future* adottata a Parigi dalla Conferenza generale dell'UNESCO, il 12 novembre 1997. Essa rappresenta un documento che pur non essendo giuridicamente vincolante, assume grande valore dal punto di vista etico e politico. In particolare occorre evidenziare che tale dichiarazione costituisce l'*incipit*, ossia il vero punto di avvio formale della questione intergenerazionale, dalla quale far scaturire rapporti normativi. Non a caso nel Preambolo si afferma che «la sorte delle generazioni future dipende in gran parte dalle decisioni e dalle misure prese oggi». Inoltre si afferma la necessità di «stabilire nuovi, equi e globali legami di partenariato e di solidarietà tra le generazioni come pure di promuovere la solidarietà intergenerazionale per la comunità dell'umanità». Tuttavia,

¹⁵ A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 152-153.

¹⁶ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, cit, p. 33.

occorre rilevare che non si parla espressamente di diritti, ma solo di interessi. Infatti, nel Preambolo si parla di creare «le condizioni affinché i bisogni e gli interessi delle generazioni future non siano compromessi dal peso del passato»; l'art. 1 conferma tale orientamento ed afferma che «le generazioni presenti hanno la responsabilità di sorvegliare affinché i bisogni e gli interessi delle generazioni future siano pienamente salvaguardati»¹⁷.

Successivamente si sono avuti altri documenti internazionali degni di nota: il *Protocollo di Kyoto della Convenzione sui Cambiamenti Climatici* del 1997¹⁸, la *Convenzione sull'accesso alle informazioni, alla partecipazione pubblica nei processi decisionali e alla giustizia nelle questioni ambientali* del 1998, la *Convenzione internazionale sugli inquinanti organici persistenti* del 2001, la *Dichiarazione di principi sullo sviluppo sostenibile* di Johannesburg del 2002¹⁹, l'*Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici* del 2015²⁰.

Ulteriore menzione a sé stante merita la Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015 che ha dato vita all'*Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile*. Si tratta di un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, in un grande programma d'azione per un totale di 169 'target' o traguardi. Essi si basano sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e mirano a completare ciò che questi non sono riusciti a realizzare. Essi puntano a realizzare pienamente i diritti umani di tutti e a raggiungere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze. Essi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale ed ambientale²¹. L'avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha

¹⁷ A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, cit., pp. 154-156.

¹⁸ ID., *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, ESI, 2022, p. 129.

¹⁹ ID., *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, cit., pp. 153-154.

²⁰ ID., *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., p. 139.

²¹ Per ulteriori si veda <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf> (data ultima consultazione 31/03/2025).

coinciso con l'inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell'arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030²². Tra gli obiettivi non poteva mancare un esplicito riferimento alle generazioni future. Infatti all'art. 53 si afferma che: «*Il futuro dell'umanità e del nostro pianeta è nelle nostre mani. Si trova anche nelle mani delle nuove generazioni, che passeranno il testimone alle generazioni future. Abbiamo tracciato la strada verso lo sviluppo sostenibile; servirà ad assicurarci che il viaggio avrà successo e i suoi risultati saranno irreversibili*»²³.

Come si può notare, la problematica intergenerazionale guadagna un'attenzione sempre maggiore nei diversi consessi predisposti dalle organizzazioni internazionali e implica l'esigenza di una risposta istituzionale adeguatamente equipaggiata a ogni livello dei discorsi e degli interventi che costituiscono l'ossatura degli apparati e degli interventi pubblici: dalla sfera etico-morale, a quella politico-giudica, fino a toccare quella economico-produttiva²⁴.

2 La tutela dell'ambiente in funzione intergenerazionale nelle costituzioni dell'Unione Europea

Rivolgendo lo sguardo sulla situazione costituzionale a livello europeo, nell'immediato secondo dopoguerra, gli Stati non avevano specifiche disposizioni riguardanti la tutela dell'ambiente in funzione intergenerazionale. Solo più recentemente, come la Costituzione spagnola del 1978, reca specifiche disposizioni. Inoltre, in sede di revisione costituzionale, disposizioni sull'ambiente sono state inserite nell'ambito della Carta costituzionale o della legge fondamentale più risalente (come nei Paesi Bassi nel

²² Per ulteriori informazioni si veda <https://unric.org/it/agenda-2030/> (data ultima consultazione 31/03/2025).

²³ Per ulteriori informazioni relative al testo integrale della Risoluzione, si veda <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf> (data ultima consultazione 31/03/2025).

²⁴ A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., p. 82.

1983, in Germania nel 1994 e, con particolare ampiezza, in Francia nel 2005). Diversi, dunque, sono attualmente gli Stati europei la cui Costituzione menziona la tutela dell'ambiente. Nel dossier del Senato italiano si evidenzia come la relativa formulazione si presenta secondo modalità diverse (talvolta concorrenti), così riassumibili:

- «un principio programmatico, un obiettivo posto all'azione dello Stato;
- un diritto all'ambiente salubre, rimanendo fermo, di questo, la 'densità' giuridica, se assurgente o meno a individuale diritto soggettivo, direttamente azionabile e oggetto di tutela giurisdizionale;
- un diritto fondamentale all'ambiente, a sé considerato (come nella Carta estone) ovvero componente di un più comprensivo diritto (alla dignità umana, in Belgio; o alla salute);
- insieme, un elemento di doverosità quale rispetto dell'ambiente e dunque con profilatura di un diritto-dovere; talora giungendosi all'affermazione del principio che chi inquina paga (come in Francia);
- un richiamo alla responsabilità verso le generazioni future;
- una specifica menzione altresì della tutela degli animali (come in Lussemburgo dopo la revisione del 1999, in Germania dopo la revisione del 2002, in Slovenia)»²⁵.

Inoltre, occorre rilevare come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (sorta come cd. Carta di Nizza, del 2000) dispone all'articolo 37 "Tutela dell'ambiente" che: «Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello *sviluppo sostenibile*²⁶».

²⁵ Per ulteriori informazioni sul Dossier del Senato n. 405/3, si veda <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01331845.pdf> (data ultima consultazione 31/03/2025).

²⁶ Il *principio dello sviluppo sostenibile* (art. 3-quater, "Testo Unico Ambientale"), costituisce il primo fondamento della politica ambientale non solo comunitaria ma anche internazionale. Quando nel 1983 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite costituì la Commissione Mondiale per l'ambiente e lo sviluppo (WCED) le attribuì il compito di analizzare i punti critici dell'interazione tra uomo e ambiente e di proporre misure concrete per far fronte alle problematiche di deterioramento ambientale. Nel 1987 fu

Gli articoli 11 e da 191 a 193 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabiliscono che l'UE è l'organo competente per la politica ambientale, i cui ambiti di intervento comprendono l'inquinamento atmosferico e idrico, la gestione dei rifiuti e i cambiamenti climatici. In particolare l'art. 191 dispone:

1. *«La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.*
2. *La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione²⁷ e dell'azione preventiva²⁸, sul*

pubblicato il “Rapporto Brundtland” (così denominato dal nome del ministro norvegese che presiedette la commissione), nel quale venne per la prima volta proposto l'obiettivo del perseguimento di uno sviluppo sostenibile, ovvero: il compromesso tra l'espansione economica e la tutela ambientale è uno sviluppo che risponda alle necessità delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze. Lungi dall'essere un principio statico, lo sviluppo sostenibile corrisponde ad un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali devono essere resi coerenti con i bisogni futuri, oltre che con gli attuali. A titolo esemplificativo, la nuova etica dello sviluppo sostenibile è presente nel Trattato di Maastricht (1992), è riportata e applicata nel Trattato di Amsterdam (1997) e anche nella Carta dei Diritti fondamentali dell'UE, approvata il 13 ottobre 2000, ove questo principio assume il carattere di principio programmatico: una sorta di indirizzo per le future azioni degli organi comunitari. Lo sviluppo sostenibile è considerato un valore da promuovere anche nelle relazioni con il resto del mondo (art. 3, c. 4), nella certezza che la pace, la sicurezza, la solidarietà, il progresso reciproco dei popoli, il commercio libero ed equo, l'eliminazione della povertà e la tutela dei diritti umani, siano interdipendenti e fortemente legati allo sviluppo sostenibile della Terra. Tuttavia, occorre precisare che l'obiettivo dello sviluppo sostenibile richiede che la società civile abbia un adeguato accesso alle informazioni, possa partecipare ai processi decisionali e possa accedere alla giustizia in materia ambientale. Cfr. G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO, *Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati*, Torino, Giappichelli Editore, 2022; per ulteriori informazioni si veda https://www.era-comm.eu/Introduction_EU_Environmental_Law/IT/module_2/module_2_13.html (data ultima consultazione 31/03/2025).

²⁷ Il principio di precauzione (art. 3-bis, “Testo Unico Ambientale”), si fonda sul concetto di limitazione dei rischi, seppur ipotetici, ovvero basati solo su indizi e non certezze scientifiche. Esso ha trovato estrinsecazione per la prima volta nell'ambito della Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro nel 1992, ove si dichiarò che: al fine di proteggere l'ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe essere ampiamente utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un

*principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente*²⁹, nonché sul *principio chi inquina paga*³⁰. In tale contesto, le

motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale. Cfr. E. BALLETTI, L. FOGLIA, *Le dimensioni giuridiche del principio di precauzione*, Napoli, ESI, 2023; per ulteriori informazioni si veda https://www.era-comm.eu/Introduction_EU_Environmental_Law/IT/module_2/module_2_10.html (data ultima consultazione 31/03/2025).

²⁸ Il *principio di prevenzione* (art. 3-bis, “Testo Unico Ambientale”), altrimenti detto dell'azione preventiva, si propone di evitare i danni ambientali attraverso il controllo preventivo di tutti i progetti e le iniziative che possono influenzare negativamente lo stato dell'ambiente. L'applicazione di detto principio impone a qualunque soggetto pubblico o privato che svolga attività o compia scelte o decisioni che possono produrre effetti negativi sull'ambiente, di preferire l'adozione di soluzioni e meccanismi che impediscano o limitino tali effetti prima che essi si producano, invece che soluzioni successive al prodursi degli effetti, di tipo riparatorio o risarcitorio. Cfr. G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO, *Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati*, cit.; per ulteriori informazioni si veda https://www.era-comm.eu/Introduction_EU_Environmental_Law/IT/module_2/module_2_9.html (data ultima consultazione 31/03/2025).

²⁹ Il *principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente* (Articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), prevede che qualora il danno ambientale si sia già verificato, i soggetti responsabili sono tenuti ad adottare misure appropriate per porvi rimedio alla fonte. Dunque garantisce che i danni o l'inquinamento vengano affrontati nel luogo in cui si verificano. In uno scenario ideale, la sua applicazione contribuisce a prevenire l'inquinamento che non viene trasferito altrove per eludere l'efficacia dei controlli e delle attività di prevenzione o ripristino ambientale. Pertanto, è coerente con i principi di autosufficienza e di prossimità applicati nelle politiche di gestione dei rifiuti e fissati a livello internazionale per i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento (si veda la Convenzione di Basilea del 1989, di cui l'UE è firmataria). In senso più ampio, il principio serve da guida per la politica ambientale. Ad esempio, tale principio mira ad incoraggiare lo sviluppo di tecnologie e prodotti ecologici per ridurre l'inquinamento fin dalle prime fasi dei cicli produttivi. Invece della situazione relativa all'integrità ambientale generale, il principio enfatizza la vicinanza alla fonte, per combattere efficacemente l'accumulo delle esternalità negative. Cfr. G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO, *Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati*, cit.; per ulteriori informazioni si veda https://www.era-comm.eu/Introduction_EU_Environmental_Law/IT/module_2/module_2_12.html#:~:text=Accanto%20al%20principio%20di%20prevenzione,luogo%20in%20cui%20si%20verificano (data ultima consultazione 31/03/2025).

³⁰ Il *principio chi inquina paga* (art. 3-bis, “Testo Unico Ambientale”), ha da tempo trovato riconoscimento sia nelle fonti comunitarie che in quelle internazionali per le interrelazioni che la politica della tutela dell'ambiente presenta con il sistema economico. Secondo tale principio ogni fenomeno di inquinamento costituisce un deterioramento dell'ambiente, provocato dall'attività produttiva volontaria o involontaria dell'uomo, ciò costituisce un danno valutabile, pari almeno alla spesa necessaria per il ripristino o al deprezzamento del bene a seguito dell'inquinamento.

Si possono riconoscere tre diverse valenze in merito alla reale portata di tale principio:

- a) il principio assume una valenza prevalentemente economica, intendendolo quale principio di efficienza per l'internazionalizzazione dei costi ambientali dell'impresa;
- b) il principio assume altresì rilevanza internazionale, poiché risulta strumento per evitare distorsioni del commercio internazionale: il Paese che consente ai produttori collocati sul suo territorio di esternalizzare i costi e quindi di inquinare l'ambiente, offre un vantaggio rispetto ad altri Paesi che invece impediscono che l'esternalizzazione del costo venga attuata

misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

3. *Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto: dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione, dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione, dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.*
4. *Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i Paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati. Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali»³¹.*

Il Parlamento svolge un ruolo importante nell'elaborazione del diritto ambientale dell'Unione, con conseguenti riflessi in termini intergenerazionali. A tal proposito, nel Documento di riflessione verso un'Europa sostenibile entro il 2030, emerge ancora una volta come in sede europea lo sviluppo sostenibile sia profondamente radicato nel proprio DNA. L'integrazione europea e le politiche dell'UE hanno contribuito a compiere progressi notevoli in molti ambiti dell'Agenda 2030, sconfiggendo la povertà e la fame del dopoguerra, e creando uno spazio di libertà e democrazia nel quale i

ed impongono al produttore di assumersi i costi necessari per evitare il deterioramento ambientale;

- c) infine si può riconoscere una valenza di tipo etico per l'equità di far sopportare i costi della protezione dell'ambiente a coloro che causano situazioni di disagio, anziché alla collettività.

Cfr. G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO, *Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati*, cit.; per ulteriori informazioni si veda https://www.era-comm.eu/Introduction_EU_Environmental_Law/IT/module_2/module_2_11.html (data ultima consultazione 31/03/2025).

³¹ Per ulteriori informazioni, si veda <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01331845.pdf> (data ultima consultazione 31/03/2025).

cittadini europei hanno potuto conseguire livelli di prosperità e benessere mai raggiunti prima³². Il Parlamento europeo, nel corso dell'ottava legislatura (2014-2019), si è tra l'altro occupato della legislazione derivata dal piano d'azione dell'Unione per l'economia circolare (rifiuti, batterie, veicoli fuori uso, discariche ecc.), nonché dei problemi connessi ai cambiamenti climatici (ratifica dell'accordo di Parigi, condivisione dello sforzo, contabilizzazione dell'uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura negli impegni dell'UE in materia di cambiamenti climatici, riforma del sistema di scambio di quote di emissione, ecc.). Nel corso della sua nona legislatura (2019-2024), ha svolto un ruolo chiave nel discutere le proposte presentate dalla Commissione nell'ambito del Green Deal europeo, avviato ufficialmente nel dicembre 2019. L'accordo dovrebbe contribuire a fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero al mondo³³.

2.1 La riforma costituzionale italiana n. 1/2022 e gli artt. 9 e 41

Passando dall'ambito europeo a quello domestico emerge la recente riforma costituzionale attuata al fine di colmare un'atavica lacuna, ossia quella legata all'assenza di una disciplina sostanziale esplicita sulla tutela dell'ambiente. Infatti, prima di tale riforma, lo status costituzionale di ambiente poteva essere ricostruito soltanto attraverso la giurisprudenza, prevalentemente della Corte costituzionale³⁴.

³² Per ulteriori informazioni sul Documento di riflessione verso un'Europa sostenibile entro il 2030, si veda https://commission.europa.eu/document/download/3dab8f75-8c9d-4cf2-b215-d9098e69b654_it?filename=rp_sustainable_europe_it_v2_web.pdf (data ultima consultazione 31/03/2025).

³³ Per ulteriori informazioni sulla Politica ambientale europea, principi generali e quadro di riferimento, si veda https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf/it/FTU_2.5.1.pdf (data ultima consultazione 31/03/2025).

³⁴ Lo scrivente già nel 2016 elabora 11 commi (solo il terzo ha una impostazione antropogenetica – tema esaminato nel cap. 2 – che, necessiterebbe di un maggiore confinamento, per evitare derive non volute), con lo scopo di colmare la lacuna costituzionale, peraltro da introdurre nell'art. 9, ossia proprio in quello che nel 2022 sarà oggetto di revisione sia pure in modo meno organico di come ideato:

L'unica eccezione, a seguito della riforma costituzionale del 2001, era costituita dall'art. 117 che fa riferimento all'ambiente, ma senza alcuna qualificazione ed attribuendo alla legislazione esclusiva dello Stato la materia della "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali". Nel corso dei decenni, infatti, la dottrina e la giurisprudenza, che hanno affrontato l'argomento, si sono così trovate di fronte ad un vuoto che è stato necessario colmare facendo riferimento in via interpretativa ad altre norme costituzionali, quali gli artt. 2, 9 e 32³⁵.

Prima di giungere alla riforma più significativa del 2022, negli anni Settanta, a livello culturale si era avuto un fermento tra i giuristi per la formazione di una cultura ambientale. Infatti è proprio in quegli anni che erano stati delineati i termini del dibattito culturale degli anni successivi. Da un lato l'idea di Massimo S. Giannini che, segnando a lungo il dibattito, descrive l'ambiente non come un oggetto unitario ma plurimo,

-
1. *La Repubblica definisce l'ambiente come l'insieme delle condizioni biologiche e fisiche atte a garantire la vita in ogni sua forma e la continuità della stessa.*
 2. *Riconosce i diritti ambientali alle generazioni presenti e future, al fine di garantire la continuità, anche sotto il profilo qualitativo, della vita umana.*
 3. *Riconosce il diritto a non subire sofferenze inutili (per il soggetto destinatario delle sofferenze), a tutti i membri del genere umano e animale non umano.*
 4. *Tutela l'ambiente, il patrimonio culturale, storico, artistico e biologico della Nazione.*
 5. *Tutela il genere umano e non umano (vegetali e animali) da ogni manipolazione che ne modifichi artificialmente il patrimonio genetico.*
 6. *Promuove e favorisce un tenore di vita dell'uomo conforme ad uno sviluppo sostenibile, salvaguardando la biodiversità e gli ecosistemi ambientali utili allo scopo, con particolare tutela delle specie autoctone a rischio di estinzione.*
 7. *Promuove la cultura dello sviluppo sostenibile, la ricerca scientifica e tecnica, anche al fine d'individuare tecnologie sempre più sostenibili in termini ambientali.*
 8. *I costi delle misure di prevenzione e riparazione degli effetti dannosi sono rispettivamente a carico di chi attua progetti e di chi ha causato danni, in ossequio ai principi di prevenzione e di chi inquina paga.*
 9. *Promuove l'adozione della contabilità sostenibile con l'obiettivo di ottenere un bilancio complessivo che non sia negativo sotto il profilo economico-ambientale e che sia diretto a garantire un equilibrio intergenerazionale.*
 10. *Promuove l'adozione del bilancio sociale come strumento di analisi della qualità della vita e di trasparenza dell'azione politica.*
 11. *Privilegia, in situazioni d'incertezza scientifica, un approccio precauzionale volto ad evitare danni irreversibili e nocivi.*

Per ulteriori informazioni si veda: M. DE CILLIS, *Diritto, Economia e Bioetica ambientale nel rapporto con le generazioni future*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2016, pp. 167-170.

³⁵ A. LAMBERTI (a cura di), *Ambiente, sostenibilità e principi costituzionali. Tomo II*, Napoli, Editoriale scientifica, 2023, pp. 15-28.

innervato su diverse discipline e normative, ossia il paesaggio e i beni culturali, l'acqua, l'aria, il suolo, il governo del territorio³⁶; dall'altro c'è chi pone l'accento sulla natura sociale e inizia a riscontrare nell'ambiente un «interesse pubblico fondamentale della collettività nazionale», un «bene pubblico o meglio collettivo o comune»³⁷ e chi, ancora dopo, comincia a inquadrare la tutela dell'ambiente nella conservazione dell'equilibrio ecologico della biosfera e dei singoli sistemi di riferimento³⁸. In seguito è emersa la necessità di adeguare i principi fondamentali ai mutamenti del tempo, peraltro, conformandoli al diritto sovranazionale e internazionale. È quello che accade per una scelta consapevole del legislatore costituzionale che, a larga maggioranza, ha ritenuto di procedere in tal senso, finalmente percependo che, se il paesaggio è la forma del Paese, l'ambiente è la forma e la sostanza della nostra esistenza. Come il paesaggio determina la nostra cultura, così l'ambiente determina la qualità della nostra esistenza³⁹, non solo in chiave intragenerazionale ma anche intergenerazionale. Sin dal momento della sua presentazione la riforma ha registrato nel Parlamento e nel Paese il consenso di tutti: destra e sinistra, partiti e stampa, governo e sindacati. E la sua approvazione è stata, da più parti, salutata con toni ridondanti ed enfatici: pagina storica, svolta epocale, rivoluzione costituzionale verde, trasformazione *green* dell'ordinamento costituzionale⁴⁰.

Nello specifico, il progetto di legge costituzionale, approvato l'8 febbraio 2022 con la maggioranza dei due terzi dei componenti, interviene sugli articoli 9 e 41 della Costituzione. Con riferimento all'art. 9 Cost., la struttura si compone oggi anche di un terzo comma che recita: (la Repubblica) «*tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina*

³⁶ M. S. GIANNINI, «Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", n. 1, 1973, pp. 15-23.

³⁷ A. POSTIGLIONE, *Ambiente: suo significato giuridico unitario*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", n. 1, 1985, pp. 39-50.

³⁸ B. CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, Bologna, il Mulino, 1990, p. 52.

³⁹ R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in "Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo", 6 aprile 2022, pp. 2-4.

⁴⁰ C. DE FIORES, *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e costituzione*, in "Costituzionalismo.it", n. 3, 2022, p. 138.

i modi e le forme di tutela degli animali». Nella intervenuta riformulazione la scelta di affidare allo Stato il compito della tutela dell'ambiente, insieme con quella del paesaggio e del patrimonio storico culturale, non comporta né un rafforzamento dell'ambiente a scapito del paesaggio e dei beni culturali, né una visione distinta e separata delle due prospettive, che invece debbono convivere e dialogare nell'esercizio della discrezionalità del legislatore, prima, e dell'amministrazione poi. L'oggetto della tutela affidata allo Stato in base alla nuova formula costituzionale non si riferisce solo all'ambiente, ma indica insieme all'ambiente anche la biodiversità e gli ecosistemi⁴¹. Quanto agli ecosistemi, sulla base di quanto evidenziato nel corso dei lavori parlamentari, si è voluto dare articolazione al principio della tutela ambientale, ulteriore rispetto alla menzione della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» previsto dall'articolo 117, secondo comma della Costituzione – introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva⁴². Il riferimento alla biodiversità costituisce, invece, un richiamo all'ordinamento europeo che rappresenta ormai un costante interlocutore per il legislatore nelle scelte di tutela dell'ambiente e che, proprio nel momento in cui si scriveva la riforma costituzionale, alla biodiversità ha dedicato un piano ambizioso e di lungo termine con l'adozione della strategia sulla biodiversità per il 2020, contenuta nella nota comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020⁴³. Tali considerazioni riguardano in particolare l'oggetto della tutela, ma il nuovo comma contiene pure un riferimento alle finalità di tale tutela che è posta «anche nell'interesse delle future generazioni» (timido accenno al principio dello sviluppo sostenibile, che si

⁴¹ M. DELSIGNORE, A. MARRA, M. RAMAJOLI, *La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela dell'ambiente*, in “Rivista Giuridica dell'Ambiente”, n. 1, 2022, p. 9.

⁴² Per ulteriori informazioni si veda https://www.camera.it/temi/ap/documentazione/temi/pdf/1301051.pdf?_1644659453181 (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁴³ COM (2020) 380 final Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Per ulteriori informazioni si veda: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF (data ultima consultazione 31/03/2025).

è scelto dunque di non introdurre espressamente nella Carta⁴⁴). L'inciso costituisce senza dubbio la principale innovazione introdotta dalla modifica costituzionale, anche se, per la sua genericità, richiederà un'opera di precisazione da parte della dottrina e della giurisprudenza⁴⁵. Ad ogni modo, l'interesse delle generazioni future, diviene un parametro di legittimità costituzionale, più stringente del semplice sindacato di non manifesta irragionevolezza, alla cui stregua verificare la legittimità della legge. Infine, sempre con riferimento all'art. 9, la modifica introduce nel testo costituzionale anche una specifica disposizione riferita agli animali, attribuendo al legislatore nazionale, in via esclusiva, la disciplina dei modi e delle forme della loro tutela. Tale riferimento è il frutto di un'accresciuta sensibilità in tema di benessere e sofferenza animale, anche a seguito di alcune controversie in cui le Corti nel mondo sono state chiamate a valutare il rapporto tra esseri umani e animali e il possibile riconoscimento di diritti in capo a questi ultimi⁴⁶.

Poi, ulteriore oggetto di revisione risulta essere l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica. In primo luogo, s'interviene sul secondo comma stabilendo che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi recando danno *“alla salute, all'ambiente”*, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ossia la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica investe, a sua volta, il terzo comma dell'art. 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche *“ambientali”*⁴⁷. Si tratta della costituzionalizzazione della regola per la quale la tutela dell'ambiente costituisce ormai non solo un possibile limite “esterno” dell'attività economica pubblica e privata, come previsto dal secondo comma del medesimo articolo

⁴⁴ E. GUARNA ASSANTI, *La nuova Costituzione “ambientale”: note critiche sulla riforma costituzionale*, in *“Il diritto dell'agricoltura – E.S.I.”*, n. 3, 2022, p. 311.

⁴⁵ M. DELSIGNORE, A. MARRA, M. RAMAJOLI, *La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela dell'ambiente*, cit., pp. 10-14.

⁴⁶ *Ivi*, pp. 22-23.

⁴⁷ Per ulteriori informazioni sulle modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente, si veda https://www.camera.it/temi/ap/documentazione/temi/pdf/1301051.pdf?_1644659453181 (data ultima consultazione 31/03/2025).

della Costituzione, anch'esso modificato in tal senso, ma anche un limite "interno" o, ancor meglio, un (possibile) "obiettivo di funzionalizzazione" dell'intera attività economica⁴⁸. È da rilevare che la norma da un lato afferma che l'iniziativa economica privata è libera, ma dall'altro stabilisce che tale iniziativa non può mai svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute o all'ambiente. Inoltre, tali limiti vengono ulteriormente rafforzati con il terzo comma prevedendo che la legge può stabilire programmi e controlli sia sull'iniziativa economica pubblica che su quella privata, affinché le stesse siano indirizzate a fini sociali e ambientali. Di fatto, l'articolo 41 della Costituzione è l'ulteriore dimostrazione di come, nel nostro sistema, l'interesse pubblico prevalga su quello privato: in caso di contrasto tra entrambi, la legge ritiene prioritari la sicurezza, la libertà, la dignità umana, la salute e l'ambiente⁴⁹. Infatti, scopo della duplice revisione è la sottolineatura esplicita dell'importanza delle questioni ambientali anche in campo economico e pertanto la novella deve essere letta congiuntamente alla riforma dell'art. 9 Cost., in quanto espressiva di una sensibilità culturale diffusa nella comunità intera⁵⁰.

Alla luce di quanto emerso, la nuova formalizzazione costituzionale provoca un sicuro cambiamento nella nostra forma di Stato. A somiglianza di quanto è accaduto per gli altri principi fondamentali, che hanno contribuito a determinare la configurazione dello Stato con le categorie dello Stato di diritto, dello Stato democratico, dello Stato pluralistico, dello Stato di cultura, così la modifica degli artt. 9 e 41 Cost. implica una forma nuova e ulteriore della Repubblica, che permette di ragionare in termini di Stato ambientale⁵¹. Oggi la consapevolezza sulle questioni ambientali è un bagaglio ampiamente diffuso e non prerogativa di pochi scienziati illuminati. La sostenibilità, l'economia circolare, le smart cities, la green economy non sono più dei semplici modelli teorici da studiare a livello accademico, ma dei progetti concreti sviluppati su

⁴⁸ F. DE LEONARDIS, *Lo Stato ecologico*, Torino, Giappichelli, 2023, p. XVI.

⁴⁹ Cfr. R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2024.

⁵⁰ M. DELSIGNORE, A. MARRA, M. RAMAJOLI, *La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela dell'ambiente*, cit., p. 28.

⁵¹ R. BIFULCO, *Primi riflessi intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, cit., pp. 4-5.

basi normative e strumenti finanziari volti ad implementare un nuovo modello economico che, in chiave intergenerazionale, sia davvero in grado di raggiungere un equilibrio tra esigenze di oggi e bisogni del futuro⁵².

Tuttavia, la revisione costituzionale del 2022 pur facendo entrare in Costituzione l'ambiente dall'ingresso principale (quello dei Principi fondamentali), nulla dice in merito allo sviluppo sostenibile e alla lotta al cambiamento climatico⁵³. Soprattutto quest'ultimo, si configura come una precisa sfida globale di lungo periodo rappresentato dall'obiettivo, almeno a livello europeo, di arrivare alla neutralità climatica nel 2050⁵⁴. In virtù di ciò possiamo dire che la nuova riforma è già vecchia? Oppure, è possibile pensare che gli interventi effettuati siano stati ritenuti sufficienti per avere degli automatismi anche nell'ambito climatico? E se ciò non dovesse verificarsi?

Luigi Ferrajoli sottolinea come solo un costituzionalismo globale può assicurare la sopravvivenza dell'umanità. Infatti, di fronte alle sfide globali, le politiche degli Stati nazionali sono impotenti e del tutto inadeguate. Ciò dipende dalla subalternità dell'economia generata dalla corruzione, dai conflitti di interesse e dalle pressioni lobbistiche. Ma un ruolo ancora più importante è svolto da due gravi aporie che investono la democrazia politica. Le politiche nazionali sono vincolate, da un lato, agli spazi ristretti dei territori nazionali e, dall'altro, ai tempi brevi delle competizioni elettorali, impedendo ai governi statali di affrontare le sfide e i problemi globali con politiche alla loro altezza⁵⁵.

A ben vedere in soccorso è intervenuta la giurisprudenza che, tra l'altro, sposa i principi di diritto internazionale. Infatti, alla luce della riforma introdotta in Costituzione, con la sentenza n. 105 del 7 maggio – 13 giugno 2024 la Suprema corte è intervenuta esplicitamente citando per la prima volta i revisionati articoli art. 9 e 41,

⁵² G. VIVOLI, *La modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione: una svolta storica per l'ambiente o "molto rumore per nulla"?*, in "Queste istituzioni", n. 1, 2022, p. 40.

⁵³ ID., *Ambiente e cambiamento climatico nella costituzione italiana*, in "Associazione italiana dei costituzionalisti", n. 3, 2023, p. 137.

⁵⁴ Cfr. A. PISANÒ, *La questione climatica come questione cosmopolitica*, Torino, Giappichelli, 2024.

⁵⁵ L. FERRAJOLI, *Per una costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, cit., pp. 62-63.

approvata dal Parlamento il 22 febbraio 2022⁵⁶. Si tratta della prima sentenza a carattere “ambientale” emessa dalla Corte costituzionale relativa alla illegittimità, della norma introdotta dall’articolo 6 del decreto legge n. 2 del 2023 con cui sono state varate *Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale*, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa nell’ambito di un procedimento relativo al sequestro degli impianti di depurazione di Priolo Gargallo, che a sua volta si iscrive in una più ampia indagine per disastro ambientale, ipotizzato a carico di varie aziende petrolchimiche operanti nella zona⁵⁷. La Corte, riconoscendo la fondatezza dell’istanza presentata dal G.I.P. sulla legittimità costituzionale di una delle norme del decreto “Salva Ilva-salva Isab”, ha censurato la norma in questione e ha ristabilito il principio costituzionale (citando i revisionati articoli 9 e 41) che la salute umana e l’ambiente vanno salvaguardati al pari delle attività produttive, nonostante siano definite strategiche, e che va posto un limite temporale (massimo 36 mesi) per rimuovere le cause di inquinamento e disastro ambientale⁵⁸. In sostanza, si ribaltano le posizioni rispetto ai casi precedenti, dove veniva anteposto l’interesse delle aziende e dell’occupazione dei dipendenti, come nel caso dell’ex Ilva di Taranto. Con la sentenza si stabilisce che l’attività economica è libera, ma non può svolgersi in violazione della salute e dell’ambiente, se non per il periodo transitorio necessario per modificare i processi produttivi⁵⁹.

Inoltre Michele Carducci, alla luce di tale sentenza, focalizza i passaggi di diritto scanditi dalla Corte volti ad orientare, d’ora in poi, tutti – dai pubblici poteri ai giudici,

⁵⁶ Per ulteriori informazioni sulla sentenza della Corte costituzionale si veda: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2024/06/19/25/s1/pdf> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁵⁷ G. AMENDOLA, *Economia e salute, Corte Costituzionale, Corte Europea: quale bilanciamento per ILVA e Priolo?*, in “LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci”, 19 luglio 2024.

⁵⁸ Per ulteriori informazioni sulla illegittimità della norma “Salva Isab” si veda: <https://www.legambientesicilia.it/2024/06/15-06-2024-sentenza-corte-costituzionale-dichiara-illegittima-una-norma-del-decreto-salva-isab-il-depuratore-di-priolo-gargallo-non-potra-piu-inquinare-sine-die/> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁵⁹ Per ulteriori informazioni sulla prima storica sentenza della Corte costituzionale in tema ambientale si veda: <https://asvis.it/home/10-20927/la-corte-costituzionale-emette-la-prima-storica-sentenza-ambientale> (data ultima consultazione 31/03/2025).

agli operatori economici – nella corretta applicazione dei riformati articoli costituzionali. In particolare, evidenzia quattro novità assolute:

1. per la Corte, con la riforma, è stato introdotto un nuovo e autonomo “mandato” costituzionale di tutela ambientale, a duplice portata di vincolo e limite per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti. A tal proposito la Consulta puntualizza come le riformate disposizioni vanno «lette anche attraverso il prisma degli obblighi europei e internazionali in materia»⁶⁰.
2. Il “mandato” viene proiettato su contenuti di “preservazione” intergenerazionale di tutte le componenti della realtà ambientale. Infatti, il nuovo “mandato” vincola i soggetti ma è, a sua volta, vincolato dal tempo futuro. In questo modo viene sposata la prospettiva dell’agire come “logica FI-FO” dove il futuro (F) è insieme Input (I) e Output (O) della legalità.
3. Allo scopo di non “recare danno” alla salute umana, oltre che all’ambiente in sé, si raggiunge il nuovo “mandato” costituzionale. Si tratta dello sbocco finale di preservazione ambientale intergenerazionale, finalizzato a non recare danno sul presente e sul futuro; il che inaugura la stagione del bilanciamento costituzionale del tempo (nel momento presente, nonché di chi ancora non è nato).
4. La decisione della Corte risulta coincidente con la recente decisione della Corte di Strasburgo sul caso KlimaSeniorinnen (ricorso 53600/20), nella parte in cui si fa desumere dall’art. 8 CEDU l’esistenza di un “Primary Duty” di azione preventiva con funzione di preservazione delle generazioni future dagli effetti negativi del cambiamento climatico antropogenico⁶¹.

⁶⁰ Il riferimento è alla necessità di integrazione di ulteriori parametri esterni, a partire dalle fonti del Green Deal e dalla CEDU, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, per includere tutto il diritto internazionale e nella differenziazione tra vincoli di conformazione e meri orientamenti di interpretazione; nonché di eventuale controlimite agli stessi, come già prefigurato in dottrina, in forza della collocazione dell’art. 9 tra i principi fondamentali.

⁶¹ M. CARDUCCI, *Il duplice “mandato” ambientale tra costituzionalizzazione della preservazione intergenerazionale, neminem laedere preventivo e fattore tempo. Una prima lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 13 giugno 2024*, in “Osservatorio sul Costituzionalismo Ambientale”, rivista telematica in <https://drive.google.com/file/d/1dBJvBj3vty8rMJH3KCfDAMqKRhMrrul/view?pli=1>.

Come si può notare la sentenza della Corte costituzionale costituisce un importantissimo punto di riferimento e, tra l'altro, risulta in grado di mitigare le lacune nell'ambito climatico. A questo punto è possibile affermare che tutto è compiuto? Che ogni lacuna è colmata? In realtà, come ci insegna la storia, il cambiamento non si è mai attuato da un giorno all'altro, ma sicuramente è possibile affermare che si è tracciata la giusta via per la tutela, come definita da Papa Francesco, della "casa comune", anche in un'ottica intergenerazionale.

3 La responsabilità intergenerazionale: tra ambiente, biotecnologie ed economia

Passiamo ora ad esaminare come le generazioni presenti, per lo stesso fatto di esistere e di poter agire, hanno la capacità d'incidere sulle generazioni future su diversi ambiti che è possibile suddividere in tre macrosettori:

1. ambientale;
2. biotecnologico;
3. economico.

3.1 Macrosettore ambientale

L'essenza e, nello stesso tempo, l'elemento rappresentativo dell'epoca contemporanea, all'origine del nostro progresso tecnologico, è la tecnica, la quale si configura, secondo Sergio Cotta, come una mentalità che guarda alle cose nell'unico senso della loro manipolazione, cioè come un modo di pensare prima ancora di produrre e fabbricare⁶².

⁶² S. COTTA, *L'uomo tolemaico*, Milano, Rizzoli, 1975, p. 45.

In un interessante articolo, presente sul portale dell'Istituto Italiano di Bioetica, si evince che «la tecnica assume l'obiettivo di rendere migliore la vita umana proprio a partire da un programma di dominio sistematico del mondo naturale, poiché grazie ad essa l'umanità si emancipa, non più sottomessa ad una natura di cui non conosceva appieno i meccanismi e che finalmente non appare più misteriosa: l'uomo quindi dà libero sfogo alla propria volontà prometeica di affermazione. In tal modo ci si allontana sempre più dal tempo biologico (perché ritenuto troppo lento), per vivere entro un tempo scandito secondo ritmi programmati (dunque artificialmente più veloci) in relazione alle proprie opzioni. [...] Questo atteggiamento ha determinato, in primo luogo, un sentimento di estraneità nei riguardi del mondo naturale e, in secondo luogo, la convinzione che vi sia una sostanziale separazione tra la conoscenza naturale e la sfera della morale: la distinzione tra fatti e valori indica che le questioni di valore occupano uno spazio separato da quello della conoscenza. Ridotta la natura ad oggetto manipolabile, a strumento, il suo utilizzo deve sottostare esclusivamente a valutazioni di ordine quantitativo-economico-utilitaristico. [...] Sia la concezione della natura come limite, ossia come ostacolo al dispiegamento delle attività umane, del quale si mira quindi ad avere il controllo, sia quella che la intende come mero oggetto, utilizzabile senza alcuna restrizione e perciò elemento a disposizione dell'umanità per i suoi scopi, hanno contribuito all'affrancamento dalla natura»⁶³.

La società nell'epoca contemporanea si presenta come una realtà assolutamente nuova, modellata secondo criteri e strategie razionalizzanti. Essa appare, secondo la spiegazione di Max Weber, «pervasa da un processo di razionalizzazione centrato sulla calcolabilità e impersonalità dell'agire»⁶⁴. Il dispiegarsi del processo di razionalizzazione della società, foriero di risultati soddisfacenti e costruttivi, nondimeno ha ben presto reso noti i propri limiti. Le conseguenze di questa razionalizzazione si sono, infatti, proposte come estrinsecazione di un potere coercitivo sulla natura e

⁶³ M. A. LA TORRE, *L'affrancamento morale dalla natura e l'etica ambientale*, in <http://www.istitutobioetica.org/Bioetica%20ambientale/art%20bio%20ambient/La%20torre%20etica%20ambientale.htm> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁶⁴ Cfr. M. WEBER, *Economia e società. III. Sociologia del diritto*, Torino, Einaudi, 2000.

sull'uomo medesimo, rovesciandosi in un progressivo asservimento dell'individuo al sistema sociale⁶⁵. Riprendendo le parole di Teresa Serra, «si afferma il *pensiero tecnomorfo* al cui interno regna una sorta di meccanismo nevrotico coatto, in base al quale la semplice possibilità tecnica di realizzare un determinato progetto, viene scambiata con il dovere di porlo effettivamente in atto. Si tratta di un vero e proprio comandamento della religione tecnocratica: tutto ciò che è in qualche modo realizzabile deve essere realizzato»⁶⁶. A tale riguardo Norberto Bobbio evidenzia come «si può affermare con sicurezza, trattandosi di una pura constatazione di fatto, che progresso scientifico e tecnico da un lato, e il progresso morale dall'altro, corrono l'uno accanto all'altro e, nello stesso tempo, l'uno indipendentemente dall'altro. O meglio, il primo corre, l'altro sembra stia fermo e talora regredisce»⁶⁷.

Il filosofo Umberto Galimberti precisa che «la tecnica si è trasformata da strumento razionale d'ausilio e salvaguardia della vita umana, ad un apparato di potere autonomo e autosufficiente e che è andata a scapito del vivente e del senso dell'esistere»⁶⁸. In sostanza, nell'epoca moderna si sono prodotte delle condizioni che, per un effetto perverso, sembrano minacciare gravemente quelle conquiste e quei riconoscimenti che hanno permesso il progresso della civiltà umana. Questa grande rivoluzione trae linfa vitale non solo dalla crescente necessità di soddisfare domande sempre maggiori di bisogni e di beni legati anche all'aumento progressivo della popolazione, ma soprattutto dalla scienza e dal sistema di ricerca ad essa strettamente connesso⁶⁹. La forza propulsiva e innovativa del sapere e della razionalità scientifica sembra ormai sfuggire alle ragionevoli regole della liceità, arrivando così a creare situazioni problematiche che ne prefigurano la sconfitta⁷⁰.

All'interno della questione ambientale emerge quella: a) dell'energia nucleare; b) della riduzione della biodiversità; c) del cambiamento climatico; d) delle eredità culturali.

⁶⁵ Cfr. E. M. TACCHI, *Ambiente e società*, Roma, Carocci editore, 2011.

⁶⁶ T. SERRA, *L'uomo programmato*, cit., p. 97.

⁶⁷ N. BOBBIO, *Teoria generale della politica*, Torino, Einaudi, 2009, p. 635.

⁶⁸ Cfr. U. GALIMBERTI, *Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica*, Torino, Einaudi, 2009.

⁶⁹ M. MANCARELLA, *Il diritto dell'umanità all'ambiente*, cit., p. 5.

⁷⁰ *Ivi*, pp. 27-31.

3.1.1 L'energia nucleare

È in relazione allo sviluppo dell'energia atomica che il problema delle generazioni future si pone per la prima volta all'attenzione dell'opinione pubblica e scientifica. Il 6 agosto 1945, giorno della prima utilizzazione per scopi bellici dell'energia nucleare, è una data che ha segnato la memoria dell'uomo contemporaneo. Il pericolo di una guerra nucleare ha richiamato l'attenzione dell'intero pianeta e ha favorito la creazione di istituzioni internazionali per promuovere e regolamentare l'uso pacifico dell'energia nucleare (l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, la Comunità europea per l'energia atomica). Sono soprattutto gli effetti di un lungo e lunghissimo periodo dell'opzione nucleare a richiamare l'attenzione sul rapporto tra le scelte delle generazioni presenti e le loro conseguenze sulla vita degli uomini futuri. Si pensi alla questione, sostanzialmente ancora non risolta, dello smaltimento e della conservazione delle scorie nucleari. Atteso che le scorie continuano, per oltre 1000 anni⁷¹, ad emettere radiazioni estremamente pericolose per la salute umana, la qualità della futura vita umana rischia di raggiungere livelli bassissimi soprattutto nelle zone in cui tali residui verranno allocati⁷². Inoltre, di certo non è possibile prendere in considerazione la soluzione, definita dalla stessa Cina, “estremamente egoista e irresponsabile” del Giappone che prevede di smaltire oltre un milione di tonnellate di acqua radioattiva nell'Oceano Pacifico. Solo lo scarico, senza considerare la radioattività residua nel tempo, si stima che dovrebbe durare, a partire dal 2023, dai 30 ai 40 anni. Pechino, prosegue la dichiarazione, “si oppone fermamente” e “condanna con forza” tale

⁷¹ È da precisare che tali effetti sarebbero più contenuti adottando il nucleare di “quarta generazione”. Tuttavia le implicazioni negative sono state ridotte, ma non eliminate. Conseguentemente, rimane una soluzione non compatibile nel lungo periodo con politiche green. Non a caso molteplici sono le critiche circa l'utilizzo del nucleare. Per ulteriori informazioni si veda la posizione di Greenpeace <https://www.greenpeace.org/italy/cosa-facciamo/nucleare> (data ultima consultazione 31/03/2025); Legambiente <https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/nucleare-greenpeace-legambiente-e-wwf-tornare-a-parlare-di-nucleare-e-un-esercizio-davvero-inutile-e-un-dibattito-sterile> (data ultima consultazione 31/03/2025); WWF <https://www.wwf.it/area-stampa/legambiente-wwf-italia-greenpeace-italia-e-kyoto-club-sul-nucleare> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁷² R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., pp. 29-30.

modalità di smaltimento e ha presentato solenni rimostranze alla controparte per chiederle di porre fine all'atto illecito. Segue la decisione di sospendere le importazioni di prodotti ittici dal Giappone. Una scelta, sottolinea Pechino, presa in nome della "sicurezza alimentare", mirata a "prevenire i rischi di contaminazione radioattiva causata dallo scarico in mare di acque contaminate". Questo caso mette ben in evidenza come, allo stato attuale, non è possibile considerare il nucleare una soluzione da annoverare concretamente tra le soluzioni green⁷³.

Infine, ma non per ordine d'importanza, occorre prendere in considerazione proprio quei rischi che generalmente non si prendono in esame e che sono strettamente legati alla sicurezza degli Stati, a cui ci si esporrebbe in caso di conflitto bellico. Infatti, a prescindere dalla generazione dei reattori nucleari e dal livello di scorie prodotte, in tal caso la caduta di un missile convenzionale su un reattore nucleare produrrebbe un effetto deflagrante simile a quello di una bomba atomica. In sostanza è come fornire al proprio aggressore quella forza distruttiva tipica delle armi atomiche, che tanto si cerca di non utilizzare. Non a caso nell'attuale guerra tra Russia e Ucraina proprio le centrali nucleari sono state impiegate come arma bellica⁷⁴. Il riferimento è alla centrale nucleare più grande d'Europa di Zaporizhzhia, situata nell'Ucraina meridionale e sotto il controllo dei russi, che il 7 aprile 2024 è stata bersaglio dell'attacco di droni. Sulle responsabilità, come spesso accade nei conflitti, Mosca e Kiev si accusano a vicenda. Tuttavia, quello che in questa sede è importante evidenziare sono le considerazioni del direttore generale Rafael Grossi dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) che lo definisce un gesto sconsiderato, alla luce delle implicazioni che avrebbe avuto in caso di esplosione della centrale⁷⁵.

⁷³ Per ulteriori informazioni sulla centrale di Fukushima e il rilascio di acqua radioattiva nell'Oceano Pacifico, si veda <https://www.rainews.it/articoli/2023/08/la-centrale-nucleare-di-fukushima-inizia-a-rilasciare-le-acque-reflue-radioattive-nelloceano-0412c3e7-9b65-42e2-83e4-8d784a078044.html> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁷⁴ Per ulteriori informazioni si veda <https://www.rainews.it/maratona/2023/07/mosca-lucraina-attacchera-zaporizhzhia-kiev-provocazioni-i-russi-hanno-piazzato-ordigni-82e8ac0d-700c-480e-b7fb-db361ffa3b26.html> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁷⁵ Per ulteriori informazioni si veda <https://www.avvenire.it/mondo/pagine/attacco-a-zaporizhzhia-cresce-il-rischio-di-incidente-nucleare> (data ultima consultazione 31/03/2025).

3.1.2 Riduzione della biodiversità animale e vegetale

Un altro effetto negativo a carico delle generazioni future è stato individuato, relativamente, di recente. In particolare ci si riferisce agli effetti ugualmente preoccupanti, anche se meno dilatati nel tempo, per la tutela delle generazioni future che derivano dall'aggressione sistematica all'ambiente naturale. In occasione del seminario "Per una strategia mondiale della conservazione", organizzato dal World Resources Institute (insieme ad altre istituzioni) nel 1980, la biodiversità biologica è stata qualificata, per la prima volta⁷⁶, come un *bene comune indipendente*⁷⁷. A livello europeo si è messa in evidenza la criticità della situazione attuale, ad esempio, attraverso la *Strategia europea sulla biodiversità per il 2030* approvata dagli Stati membri a ottobre 2020. In essa si afferma espressamente che "la natura versa in uno stato critico" e si parla di "collasso degli ecosistemi", come di una delle minacce di maggiore rilievo dell'epoca contemporanea che l'umanità è chiamata ad affrontare e che definisce la necessità d'intervento come un "imperativo morale, economico e ambientale"⁷⁸.

Il valore della biodiversità è direttamente connesso ai benefici derivanti dal valore d'uso e non uso del capitale naturale e dai suoi valori di opzione e quasi opzione, per cui l'uomo ha la necessità, l'interesse e il bisogno della conservazione del capitale naturale in ogni sua espressione⁷⁹. Del medesimo avviso è il Comitato Nazionale di Bioetica, poiché evidenzia che le principali cause di perturbazione ambientale sono riconducibili all'erosione della biodiversità. Esso rileva come l'uomo ha la

⁷⁶ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., pp. 30-31.

⁷⁷ Concetto non dissimile da quello che poi la giurisprudenza, pochi anni addietro definirà, come "beni comuni" e trattati nel paragrafo 4 del presente capitolo.

⁷⁸ Per ulteriori informazioni si veda <https://www.mase.gov.it/pagina/strategia-europea-la-biodiversita> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁷⁹ Cfr. A. CHIARUCCI, *Le arche della biodiversità. Salvare un po' di natura per il futuro dell'uomo*, Milano, Hoepli, 2024.

responsabilità di tutelare, nel suo stesso interesse, ogni specie vegetale in quanto risulta essere fonte potenziale di sostanze alimentari, ma anche di medicinali⁸⁰.

Da tali premesse emerge l'importanza, nell'ambito intergenerazionale, del tema della biodiversità animale per favorire, tra l'altro, l'individuazione di farmaci biologici o a bersaglio molecolare in grado di colpire in modo selettivo i tumori.

Si tratta di anticorpi in grado di indirizzare un farmaco all'interno della cellula malata, provocandone la distruzione. Altri farmaci biologici sono i cosiddetti inibitori delle kinasi, che interferiscono con messaggeri chimici utilizzati dalle cellule per crescere e riprodursi⁸¹. A tal proposito numerosi sono gli studi condotti sull'utilizzo dei veleni degli animali per combattere il cancro⁸², tra questi vi è quello di un team di scienziati, guidati dal biochimico Steve Mackessy dell'Università del Colorado, che sfrutta la capacità del veleno dei serpenti di colpire il bersaglio in modo selettivo per attaccare le cellule tumorali, provocandone la distruzione⁸³.

Per quanto concerne la biodiversità vegetale è possibile estendere le stesse riflessioni terapeutiche effettuate nell'ambito animale, con l'aggiunta di ulteriori considerazioni. A tal proposito, occorre esaminare come con l'affermazione dell'agricoltura intensiva alcune tipiche piante del territorio di appartenenza hanno subito un progressivo abbandono (carrubo, melograno, fico, nespolo europeo, giuggiolo, gelso); altre, come agrumi, pero, mandorlo, vite, olivo, sono state invece gradualmente sostituite dalle cosiddette nuove varietà. In entrambi i casi si è assistito al progressivo

⁸⁰ Per ulteriori informazioni su Bioetica e Ambiente, si veda <http://www.governo.it/bioetica/testi/210995.html> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁸¹ Per ulteriori informazioni si veda <https://www.airc.it/cancro/affronta-la-malattia/guida-alle-terapie/cancro-la-cura>.

⁸² Per ulteriori informazioni si veda <https://sciencecue.it/veleno-animale-cancro-dolore/12757/> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁸³ Per ulteriori informazioni si veda <https://www.cbsnews.com/colorado/news/snake-venom-cancer-stephen-mackessy-research-suggest-cure-colorado> (data ultima consultazione 31/03/2025).

impoverimento intraspecifico del patrimonio varietale tradizionale che si è prodotto in ogni contesto agricolo⁸⁴.

Le più moderne e attuali varietà arboree sono frutto di selezioni mirate a soddisfare alcune fasce di mercato con alta domanda e per questo attualmente remunerative. In particolare, le recenti selezioni varietali hanno avuto come criteri esclusivi di miglioramento: produttività, aspetto estetico e dimensione; trascurando resistenza alle malattie e alla siccità, fattori pedoclimatici, valori nutrizionali e profumi (ormai sconosciuti alle nuove generazioni), caratteristiche che aveva la frutta del passato che doveva sostenere la dieta di intere popolazioni.

Le *antiche varietà*⁸⁵ rappresentano un'importantissima risorsa genetica frutto di centinaia di anni d'interazione uomo-pianta nell'agroecosistema. Una perdita di diversità genetica significherebbe un'incapacità di adattamento delle piante ai futuri cambiamenti climatici e alle nuove patologie.

Molte sono le tradizioni, i costumi, i saperi, i metodi di coltivazione, legati agli usi e alle trasformazioni delle vecchie varietà, un universo storico culturale strettamente

⁸⁴ N. BISCOTTI, *Frutti dimenticati e biodiversità recuperata*, in "Quaderni - Natura e Biodiversità", n. 1, 2010, rivista telematica in <http://www.isprambiente.gov.it/pubblicazioni/quaderni/natura-e-biodiversita>, p. 88.

⁸⁵ I punti di forza dei frutti antichi sono i seguenti:

- a) la resistenza alla siccità;
- b) la resistenza alle malattie sia della pianta che del frutto;
- c) le proprietà organolettiche della frutta;
- d) la conservazione naturale della frutta senza l'ausilio di celle frigo.

Tutto ciò ne fa una riscoperta in termini economico-ambientali e di biodiversità in ragione dei seguenti aspetti:

1. riduzione di consumo di acqua per il settore agricolo a beneficio di quello civile;
2. abbattimento di anticrittogamici per la cura di malattie a beneficio della purezza e della salubrità dell'atmosfera e delle falde acquifere;
3. recupero di sapori con benefici economici grazie alle maggiori potenzialità nel settore turistico ed enogastronomico;
4. recupero di biodiversità con conseguenti benefici in termini salutistici;
5. recupero dell'identità culturale del territorio, a beneficio della maggiore consapevolezza del tipo di politiche economico-agricole da attuare sul territorio;
6. recupero di valori a beneficio delle generazioni presenti e future.

Per ulteriori informazioni si veda: ISPRA, *Frutti dimenticati e biodiversità recuperata. Il germoplasma frutticolo e viticolo delle agricolture tradizionali italiane. Casi studio: Puglia ed Emilia-Romagna*, in <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/natura-e-biodiversita/frutti-dimenticati-e-biodiversita-recuperata/view> (data ultima consultazione 31/03/2025).

legato al territorio che rischia di andare per sempre perduto. Alcune varietà rappresentano delle eccellenze impareggiabili e insostituibili in abbinamenti e ricette che potrebbero e dovrebbero essere valorizzate nel settore strategico turistico ed enogastronomico, favorendo così un circuito economico-culturale virtuoso. Nuovi piatti, “nuove ricette” dalle origini antichissime hanno arricchito non poco la proposta gastronomica ed hanno avuto un successo di pubblico considerevole. L’agriturismo ha svolto un ruolo determinante in questo processo. La scomparsa di questa ricchezza in un mercato, dove risulta proficuo offrire prodotti unici, porterebbe a un’inevitabile perdita in termini economici ma anche culturali. Infatti, al di là delle perdite economiche, un’ulteriore perdita sarebbe la mancanza di frutti che raccontano della storia culturale e della geografia di un Paese unico al mondo che dovrebbe fare di essi una risorsa fondamentale.

Le piante fanno parte della nostra storia così come i monumenti e le opere d’arte che rappresentano una parte delle nostre tradizioni, della nostra cultura. Basti pensare, su tutti, all’inestimabile patrimonio che i nostri avi ci hanno lasciato con gli ulivi secolari e millenari presenti, soprattutto, nel Salento⁸⁶. Inoltre quando ci si sposava, nell’ambito delle tradizioni contadine, della dote spesso facevano parte marze e talee⁸⁷ di fruttiferi o semi di cereali, legumi e ortaggi. Insomma, il materiale genetico o germoplasma veniva scambiato come patrimonio biologico da trasmettere tra le generazioni.

La produzione di frutti antichi vuole essere una ricchezza culturale, storica, di biodiversità e non da meno economica. Un’attività sostenibile il più possibile ecocompatibile, una risorsa indispensabile alla tipicizzazione delle nuove proposte

⁸⁶ Per ulteriori informazioni sugli ulivi millenari di Puglia, si veda: <http://www.ulivisecolariidipuglia.com/it/ulivi-millenari-di-puglia/> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁸⁷ Le marze e le talee rappresentano modalità di propagazione delle piante e costituiscono le forme più comuni di clonazione previste nel mondo della biologia vegetale, attuate attraverso riproduzione agamica. Si tratta di una modalità per ottenere esemplari identici geneticamente, rispetto alla pianta donatrice. Per ulteriori informazioni si veda: Cfr. G. PASQUA, *Biologia cellulare & biotecnologie vegetali*, Padova, Piccin, 2011.

agricole ed enogastronomiche, che richiedono una sempre maggiore espressione del territorio attraverso prodotti agricoli che spesso hanno uno stretto legame con il turismo. È, insomma, un punto fondamentale per la tutela di quella meravigliosa e indispensabile risorsa che è il Paesaggio rurale italiano, oggi minacciato dalla standardizzazione dei nuovi metodi di coltivazione e dei sistemi produttivi. Cosa che, tra l'altro, ha contribuito negli anni 2008-2010⁸⁸ alla diffusione negli appezzamenti olivicoli del batterio della *Xylella fastidiosa* che ha provocato il fenomeno del CoDIRO (Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivo) in Puglia e in particolare nel Salento⁸⁹. Si tratta di un fenomeno che sta cancellando sempre più un patrimonio vivente di inestimabile valore, a discapito delle generazioni presenti e dell'eredità che lasceremo alle generazioni future. La diversità, tra l'altro, è un valore da trasmettere nel tempo, perché arricchisce la nostra scelta e fa rima con libertà.

Il fatto che, da qualche anno, sono stati realizzati nuovi impianti di varietà antiche e la nascita di ulteriori orti botanici, come quello dell'Università del Salento⁹⁰, dimostra che vi è un ritrovato interesse. Inoltre, particolare rilievo simbolico assume l'istituzione indetta dalle Nazioni Unite della *Giornata mondiale della biodiversità*, da far ricorrere il 22 maggio di ogni anno, per celebrare la Biodiversità, la ricchezza della vita – a livello di ecosistemi, specie e geni – sul nostro Pianeta⁹¹. Tutto questo per dotare il nostro Paese di un sistema di norme capace di riconoscere, proteggere, recuperare e organizzare la biodiversità vegetale e animale, per investire sull'enorme ricchezza rappresentata da varietà e razze locali e per valorizzare l'inestimabile

⁸⁸ Per ulteriori informazioni si veda: <https://www.treccani.it/enciclopedia/xylella-fastidiosa/> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁸⁹ Per ulteriori informazioni sul CoDiRO e sulle misure di contrasto alla *Xylella fastidiosa* in Puglia che stanno colpendo soprattutto le varietà Ogliarola e Cellina, si veda: <https://documenti.camera.it/leg19/documentiAcquisiti/COM13/Audizioni/leg19.com13.Audizioni.Memor-ia.PUBBLICO.ideGes.40457.07-08-2024-17-14-37.859.pdf> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁹⁰ Per ulteriori informazioni si veda <https://www.unisalento.it/musei/orto-botanico> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁹¹ Per ulteriori informazioni si veda <https://www.isprambiente.gov.it/it/news/giornata-mondiale-della-biodiversita-2024> (data ultima consultazione 31/03/2025).

patrimonio di conoscenze, memoria e pratiche a beneficio delle generazioni presenti e future⁹².

3.1.3 Cambiamento climatico

Nel corso del tempo l'attenzione mondiale si è concentrata sugli effetti del cambiamento climatico, diventando il più vasto problema di azione collettiva che l'umanità abbia mai dovuto affrontare, dalle caratteristiche sia intra- che inter-generazionali⁹³. In passato il problema dell'inquinamento ambientale e di un uso eccessivo delle risorse naturali non era messo in connessione con il clima, non ponendosi nemmeno o non essendo particolarmente significativo⁹⁴. Luca Mercalli, tra i numerosi climatologi, evidenzia come prima d'oggi, mai l'atmosfera terrestre, gli oceani e i continenti sono stati tanto sorvegliati dal punto di vista meteorologico e ambientale. Tanto la stampa nazionale quanto quella internazionale pullulano di titoli allarmanti che annunciano prossime catastrofi, ingigantendo dati già di per sé drammatici, oppure negano o minimizzando i cambiamenti climatici e la possibilità da parte dell'uomo di governarli. Intanto l'aumento della temperatura, il ritiro dei ghiacciai e l'innalzamento dei livelli del mare diventano fenomeni che si rendono sempre più evidenti e preoccupanti⁹⁵. Giustamente Antonello Provenzale, presidente dell'Area della ricerca del Cnr di Pisa, mette in evidenza che «non stiamo mettendo a repentaglio la sopravvivenza del pianeta, che è stato in grado di resistere a cambiamenti ben più epocali, ma possiamo infliggere danni pesanti alla nostra stessa specie, alla nostra società e al giusto desiderio di un'equa distribuzione delle risorse. Il pianeta è sempre sopravvissuto, ma molte specie sono state

⁹² Per ulteriori informazioni si veda <http://www.deputatipd.it/blog/biodiversit%C3%A0> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁹³ A. PISANÒ, *La questione climatica come questione cosmopolitica*, cit., pp. 9-10.

⁹⁴ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., p. 31.

⁹⁵ Cfr. L. MERCALLI, *Che tempo che farà. Breve storia del clima con uno sguardo al futuro*, Milano, Rizzoli, 2012.

spazzate via dal teatro della vita. E non vorremmo che la nostra facesse troppo presto la stessa fine»⁹⁶. Infatti la questione climatica, come evidenzia chiaramente Attilio Pisanò, è al tempo stessa ecologica e sociale, in quanto in grado di incidere sulle condizioni di vita di ogni essere umano⁹⁷.

Per comprendere la complessità della questione climatica e il ruolo che ricopre il diritto, continuando il ragionamento di Pisanò, risulta utile rispondere a 4 domande:

- a) chi può agire, per contrastare il cambiamento climatico antropogenico?
- b) Perché si deve agire, individuando le giuste leve deontiche e far avviare un'azione di contrasto?
- c) Chi dovrebbe agire, nell'azione di contrasto?
- d) Chi è obbligato ad agire, in termini giuridici?⁹⁸

Con riferimento alla prima domanda mette subito in evidenza come la questione appare particolarmente complessa, perché l'uomo con i suoi comportamenti, anche quelli più banali (accendere un fuoco, fare una doccia calda, usare lo smartphone) interferisce con il sistema climatico, modificandone progressivamente gli equilibri globali. L'essere umano difatti è parte del sistema climatico che ne condiziona la vita e con i suoi elementi (come l'insieme dell'atmosfera, idrosfera, geosfera e delle relative interazioni) esso interagisce naturalmente⁹⁹. Quindi la responsabilità al cambiamento climatico appare diffusa e particellizzata, proprio perché ricade su una molteplicità di attori, tra loro diversissimi.

Con riferimento alla seconda domanda, evidenzia come «occorre partire dalla consapevolezza che la pericolosità dell'uomo oggi risulta sempre più evidente, diffusa, liquida, strettamente legata alla crisi climatica, dalla quale si può uscire tramite azioni di contrasto i cui obiettivi si possono raggiungere solo con la piena consapevolezza di

⁹⁶ Cfr. A. PROVENZALE, *Cocodrilli al Polo Nord e ghiacci all'Equatore. Storia del clima della Terra dalle origini ai giorni nostri*, Milano, Rizzoli, 2021.

⁹⁷ A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., p. 39.

⁹⁸ ID., *La questione climatica come questione cosmopolitica*, cit., pp. 73-74.

⁹⁹ A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., p. 40.

tutti»¹⁰⁰, ovvero scienziati, politici e comuni cittadini. In virtù di ciò risulta necessaria «una mobilitazione sociale capace di esercitare quella pressione nei confronti dei dirigenti politici con il fine di incidere sulle scelte di politica mitigativa, le quali costituiscono le uniche in grado di risolvere alla radice la crisi climatica»¹⁰¹.

Con riferimento alla terza domanda, occorre preliminarmente evidenziare che vi sono attori molto diversi, per interessi, per potere economico e/o politico in grado di incidere sul sistema climatico, ma anche in funzione della capacità di incidere in modo diretto o indiretto, più o meno consapevole.

Infatti Pisanò mette in luce come «la fonte climalterante inizialmente è locale, ma il danno che cagiona è globale. Quest'ultimo, come un bumerang, si ripercuote a livello locale, con la differenza che il luogo dal quale hanno origine le emissioni climalteranti (la fonte) non coincide con quello nel quale si verificano gli effetti ultimi del danno climatico (la foce)»¹⁰². Questo cosa comporta? «Che non essendoci un nesso palese tra condotta clima-determinante ed effetti dannosi della condotta descrivibile con un ordine di rappresentazione lineare, diviene difficile, per il giurista, riconoscere la responsabilità di chi contribuisce a causare il danno ultimo»¹⁰³. Pertanto, gli attori che intendano dare origine a un'azione collettiva strategicamente orientata dovrebbero avere un *modus operandi* volto al concreto e fattivo contrasto al cambiamento climatico.

Infine con riferimento alla quarta domanda, occorre evidenziare che i comportamenti più virtuosi posti in essere dai cittadini avrebbero effetti minimi se le risorse energetiche di un sistema sociale dipendessero in modo prevalente da fonti di approvvigionamento fossili. Conseguentemente, concludendo il ragionamento Pisanò, «sarebbe sbagliato attribuire la responsabilità dell'intera umanità sul singolo individuo. Diverso il discorso relativo agli Stati, poiché essi non hanno solo la consapevolezza della crisi climatica in

¹⁰⁰ ID., *La questione climatica come questione cosmopolitica*, cit., p. 33.

¹⁰¹ *Ivi*, p. 34.

¹⁰² *Ivi*, p. 38.

¹⁰³ *Ivi*, pp. 38-40.

atto e dei rischi connessi, ma anche la responsabilità giuridica di agire al fine di evitare che il rischio di danno si tramuti in danno concreto»¹⁰⁴.

Compresa la complessità della questione climatica, a questo punto occorre fare un ulteriore passo in avanti precisando che qualsiasi pretesa climatica che voglia ambire ad essere accolta deve assumere come punto di partenza la naturale variabilità del clima, determinata anche dalle attività umane e dalle retroazioni e interazioni tra tutti i componenti biotici e abiotici della Terra che interagiscono tra loro in un determinato periodo di tempo. La variabilità del clima è un fenomeno naturale che ha accompagnato l'alba e l'evoluzione dell'uomo, tanto da poter attuare una ricostruzione storica su basi scientifiche. Questo significa che il diritto ad un clima stabile non può giustificare un diritto ad un clima bloccato. Infatti un diritto di questo genere sarebbe contro natura, perché anche la regolazione del clima finalizzata a stabilizzare la naturale variabilità sarebbe anch'essa un'attività climalterante¹⁰⁵. Oggi si è persino arrivati a gestire artificialmente le precipitazioni meteoriche con la pratica denominata *cloud seeding*, ossia inseminazione delle nuvole. Si tratta di una tecnica volta a modificare la quantità o il tipo di precipitazione attraverso la dispersione nelle nubi di sostanze chimiche in grado di alterare i processi microfisici all'interno delle stesse. Le sostanze chimiche più comunemente utilizzate includono lo ioduro d'argento, ma anche lo ioduro di potassio e il ghiaccio secco (anidride carbonica solida). La dispersione di queste sostanze, generalmente attraverso l'impiego di aerei o razzi da terra, può avvenire direttamente nelle nubi oppure al di sotto o al di sopra delle stesse, sfruttando le correnti ascensionali o discensionali per la loro dispersione. Recentemente, per stimolare le nuvole ad aumentare le precipitazioni sono stati utilizzati anche il propano liquido e diversi materiali igroscopici, come ad esempio il sale da cucina. Il principio su cui si basa la tecnica è l'introduzione nelle nubi di sostanze in grado di generare nuclei di condensazione, particelle fortemente igroscopiche che, assorbendo le molecole d'acqua

¹⁰⁴ *Ivi*, pp. 42-43.

¹⁰⁵ A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., pp. 39-41.

nell'ambiente circostante, raggiungono dimensioni tali da cadere al suolo sotto forma di precipitazioni di diversa natura¹⁰⁶.

Al di là di tali artificiose manipolazioni, giustamente Pisanò evidenzia che «governare il cambiamento climatico non significa governare il clima, il quale non si deve governare. Piuttosto, significa governare le attività umane che alterano gli equilibri climatici naturali, con possibili effetti nocivi sugli ecosistemi, sulla vita della specie umana e delle altre specie viventi»¹⁰⁷. Tuttavia questo non significa annullare le attività che impattano sull'equilibrio climatico, in quanto la presenza dell'uomo stesso sulla Terra contribuisce naturalmente alla definizione dell'equilibrio climatico¹⁰⁸.

Inoltre occorre tenere presente che ogni tentativo che assume come unica visuale la prospettiva del presente è destinato a fallire, perché le dinamiche che seguono la questione climatica si proiettano necessariamente nell'avvenire legando inesorabilmente l'oggi al domani. Infatti, la questione climatica può essere affrontata solo se va ad includere la prospettiva del futuro, perché contrastare il cambiamento climatico significa essenzialmente calibrare costi e benefici tra presente e futuro attraverso una dislocazione dello spazio e della dimensione politica del presente al futuro, che, però, mal si addice alle democrazie contemporanee che tendono a tutelare gli interessi dei cittadini presenti, degli elettori di oggi, dei risultati a breve termine, piuttosto che gli interessi e i bisogni dei cittadini futuri¹⁰⁹.

L'emergenza in cui siamo entrati, al tempo stesso climatica ed eco sistemica, non produce danni “ambientali” limitati a livello spaziale. Piuttosto, essa rende permanenti ed evidenti danni “climatici” privativi dei “benefici” della presente e delle

¹⁰⁶ Per ulteriori informazioni si veda <https://www.fanpage.it/innovazione/scienze/inseminazione-delle-nuvole-cloud-seeding-cose-e-come-funziona-la-tecnica-per-creare-la-pioggia> (data ultima consultazione 31/03/2025); https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/07/28/news/dubai_droni_in_azione_per_la_pioggia_artificiale-312095816 (data ultima consultazione 31/03/2025); <https://www.rainews.it/video/2024/04/alluvione-a-dubai-il-cloud-seeding-responsabile-delle-piogge-record-gli-emirati-negano-ad686366-e4f4-479f-9e08-e868a7c96857.html> (data ultima consultazione 31/03/2025); <https://tg24.sky.it/mondo/2024/04/17/pioggia-artificiale-dubai> (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹⁰⁷ A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., p. 41.

¹⁰⁸ *Ivi*, p. 42.

¹⁰⁹ *Ivi*, pp. 80-81.

future generazioni¹¹⁰. Infatti sono proprio gli effetti globali e duraturi che fanno emergere una responsabilità intergenerazionale¹¹¹. L'obbligazione climatica, avendo come fonti la Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici (1992) e l'Accordo di Parigi (2015), incontra le classiche difficoltà che contraddistinguono l'adempimento di obbligazioni giuridiche di diritto internazionale¹¹². Questa è la ragione di fondo per cui Michele Carducci, alla luce dell'emergenza in atto che solleva inedite questioni di "giustizia climatica" (intra- e inter-generazionale), vede nel contenzioso climatico un possibile sbocco di reazione: contro la negligenza, pubblica o privata, nell'evitare che i rischi e le situazioni costitutive dell'emergenza aumentino e si diffondano ulteriormente. In particolare, richiedere l'uso della scienza in funzione della prescrittività speciale contenuta nella *UNFCCC* e del principio di "precauzione" quale obbligo di risultato nella "prevenzione", e non meramente di mezzi, parametrato ai tempi di "salvezza" dalle peggiori conseguenze della emergenza in atto; per espandere i diritti umani alla dimensione della pretesa della stabilizzazione climatica e della sicurezza nella protezione contro i rischi del mancato conseguimento dei tempi di azione e risultato¹¹³. A differenza delle altre emergenze globali che consentono di porre rimedio in tempi piuttosto ampi, la questione climatica richiede soluzioni in tempi stretti, ossia entro il 2030, senza i quali gli obiettivi della neutralità climatica entro il 2050 e la stabilizzazione dell'aumento medio entro il 2100, secondo quanto previsto dall'*Accordo di Parigi*, non potranno mai essere raggiunti¹¹⁴.

Di fatto dinnanzi ad una comunità internazionale restia ad assumere concreti impegni volti a porre rimedio ai mutamenti climatici, la diffusione dei contenziosi climatici offre una importante via di uscita per contrastare il cambiamento climatico antropogenico, inchiodando gli Stati alle loro responsabilità giuridiche e morali. Pisanò

¹¹⁰ M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, in DPCE, n. 2, 2020, pp. 1368-1369.

¹¹¹ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., p. 31.

¹¹² A. PISANÒ, *La questione climatica come questione cosmopolitica*, cit., pp. 71-72.

¹¹³ M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, cit., pp. 1368-1369.

¹¹⁴ A. PISANÒ, *La questione climatica come questione cosmopolitica*, cit., pp. 73-74.

afferma che «l'intreccio tra diritto climatico e diritti umani se non avviene (e non è avvenuto) nel momento normativo, avviene (e avverrà) nel momento applicativo, ossia quello giudiziale, dove la natura pervasiva dei diritti porterà le corti deputate alla loro tutela (domestiche superiori o regionali), quasi naturalmente, a vagliare, tra le altre cose, l'adequatezza delle politiche di contrasto al cambiamento climatico antropogenico rispetto alle obbligazioni giuridiche relative ai diritti umani»¹¹⁵. In particolare evidenzia come i cittadini, così come i movimenti sociali e i gruppi d'interesse possono concretamente farsi portatori di istanze politiche, rivolgendosi alle magistrature interne (prima "opzione-Corti"), ma adire anche a una corte sovrastatale (seconda "opzione-Corti")¹¹⁶.

¹¹⁵ ID., *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., pp. 91-92.

¹¹⁶ Si tratta di una modalità per fornire nuove e ulteriori opzioni alle battaglie di quei soggetti che tradizionalmente non hanno accesso ai canali di rappresentanza politica. In questo processo il ruolo delle corti è determinante, poiché se è vero che non hanno il compito di generare diritti, ma è altrettanto vero che esse hanno l'enorme potere di apporre un sigillo di legalità alle richieste di tutela di nuove situazioni giuridiche provenienti dai singoli cittadini o dai movimenti sociali, dai gruppi di interesse e/o di pressione. In tal caso, si configura la *bottom-up trajectory* dei diritti, in virtù della loro provenienza dalla società civile. La mobilitazione legale o *legal mobilization* non si esaurisce con il ricorso alle corti, perché essa richiede varie forme di strategie e tattiche. Il "litigio", *rectius* ogni ricorso depositato nella cancelleria di un tribunale, di un giudice monocratico, e poi di una corte di appello, di una corte di cassazione, di una corte costituzionale, di una corte sovrastatale, rappresenta un momento di fondamentale rivendicazione, un atto tangibile di rottura che proietta *de plano* nell'alveo giudiziario, quindi istituzionale, questioni che sino a quel momento erano private. In particolare la partecipazione di movimenti e gruppi, che si fanno portatori di interessi generali e astratti, porta ad ampliare gli effetti delle sentenze, rendendole paradigmatiche per la soluzione di controversie simili. Infatti la sentenza conclusiva del procedimento, non si limiterà a dare soluzione al caso concreto, ma andrà ad assumere i caratteri della generalità e dell'astrattezza propri della norma. Quindi, la *litigation strategy* appare la strada maestra quando la *legal mobilization* ha come obiettivo primario il riconoscimento di nuovi diritti. Di fatto la proliferazione di corti nello spazio giuridico sovrastatale e la giurisdizionalizzazione del diritto internazionale hanno modificato l'immagine del giudice che applica meccanicisticamente il diritto o la legge. I meccanismi tradizionalmente utilizzati per descrivere il rapporto diritto-legge-giudici (per cui il diritto è legislativo e i giudici sono meri esecutori che ne garantiscono l'effettività) non ha senso nello scenario sovrastatale, dove non esiste una "legge internazionale" che possa essere assimilata in tutto e per tutto alla "legge domestica"; dove non esiste un Parlamento capace di monopolizzare l'esercizio del potere legislativo e dove non esistono leggi approvate seguendo un iter costituzionalmente definito. Poi, il rapporto sempre più stretto tra corti domestiche e corti internazionali introduce inevitabili elementi di politicità nell'attività delle supreme corti statali, a cominciare dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale. Conseguentemente, queste, possono non limitarsi alla mera passiva applicazione del diritto legislativo interno, ma devono costantemente orientarsi tra diritto interno e diritto comunitario, diritto internazionale, tra sentenze più o meno creative, più o meno invasive, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Per ulteriori informazioni si veda: A.

3.1.4 Patrimonio culturale

Nel corso del tempo il concetto di ambiente si è ampliato e ha incluso anche elementi artificiali, storici, architettonici e culturali di vario genere che testimoniano la presenza dell'uomo e della comunità di cui fa parte in un determinato spazio fisico¹¹⁷. La *Convenzione del Patrimonio Mondiale*, ratificata a Parigi il 16 novembre 1972, costituisce il primo strumento internazionale ufficiale di salvaguardia del Patrimonio Mondiale. I beni culturali risultano, non solo elementi da trasmettere alle *generazioni future* ma, peraltro, necessari e fondamentali per lo sviluppo delle società di tutto il pianeta e per il mantenimento della pace e della solidarietà. La Convenzione per il Patrimonio Mondiale istituisce la Lista del Patrimonio Mondiale (World Heritage List – WHL), l'elenco dei Beni a cui il Comitato del Patrimonio Mondiale, a cui è stato riconosciuto ufficialmente un Valore Eccezionale Universale (Outstanding Universal Value – OUV). L'*UNESCO*¹¹⁸ provvede all'attuazione della Convenzione per mezzo del Centro del Patrimonio Mondiale, istituito nel 1992 con sede a Parigi e del Comitato intergovernativo per il Patrimonio Mondiale (WHC). Quest'ultimo è costituito dai rappresentanti di 21 Paesi membri eletti dall'Assemblea Generale e ha il compito di prendere la decisione finale sull'iscrizione dei siti nella Lista del Patrimonio Mondiale. Dal lancio della Strategia globale, 39 nuovi Paesi hanno ratificato la Convenzione sul Patrimonio Mondiale, molti dei quali appartenenti a piccole aree insulari del Pacifico, all'Europa orientale, all'Africa e agli Stati arabi. Il numero di Paesi del mondo che

PISANÒ, *Crisi della legge e litigation strategy*. Corti, diritti e bioetica, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 103-139.

¹¹⁷ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., pp. 32-33.

¹¹⁸ L'UNESCO è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, la Comunicazione e l'Informazione. È stata fondata nel novembre del 1945 per contribuire alla pace e alla sicurezza mondiale attraverso la cooperazione internazionale nei settori di sua competenza. Ha il compito di promuovere la conoscenza, la sua diffusione e il libero flusso di idee per favorire la comprensione tra i Paesi membri e associati. I suoi programmi, tra l'altro, contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti nell'Agenda 2030 adottata dall'ONU nel 2015. Per ulteriori informazioni si veda <https://www.unesco.it/it/#:~:text=L'UNESCO%20%C3%A8%20l'Organizzazione,nei%20settori%20di%20sua%20competenza> (data ultima consultazione 31/03/2025).

hanno firmato la Convenzione sul Patrimonio Mondiale nel corso degli ultimi dieci anni, che precedentemente si attestava sui 139, è salito a 178. Il numero di Stati che hanno presentato liste provvisorie conformi alle linee guida stabilite dal Comitato è passato da 33 a 132. Sono state inoltre introdotte nuove categorie di siti del Patrimonio mondiale, come quelle dei paesaggi culturali, degli itinerari, del patrimonio industriale, dei deserti, dei siti marino-costieri e delle piccole isole. Il Comitato per il Patrimonio Mondiale continua il suo lavoro in collaborazione con tutti gli Stati facenti parte della Convenzione sul Patrimonio Mondiale e con i suoi tre organi consultivi (ICOMOS, IUCN e ICCROM), al fine di compiere sempre maggiori progressi nella diversificazione della Lista del Patrimonio Mondiale, affinché essa sia veramente equilibrata e rappresentativa della straordinaria varietà culturale e naturale del nostro pianeta¹¹⁹.

L'ISTAT certifica che, a livello internazionale, l'Italia gode tutt'ora del primato nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il numero dei beni italiani iscritti nella Lista nel 2023 è di 59, di cui 53 appartenenti alla categoria dei beni culturali e 6 a quella dei beni naturali. Ciò rende l'Italia sia il Paese con il maggior numero di patrimoni di tipo culturale, sia quello con il maggior numero di patrimoni in assoluto. I beni candidati all'iscrizione dall'Italia sono attualmente 32, di cui 5 paesaggi culturali. Inoltre, la distribuzione dei riconoscimenti su tutto il territorio testimonia la straordinaria ricchezza e diversità del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, dato che tutte le regioni sono rappresentate con più di un elemento nei diversi inventari dell'UNESCO¹²⁰.

Il patrimonio sconfinato di cui gode soprattutto l'Italia¹²¹ è espressione della cultura, dell'ingegno e dello spirito di sacrificio di coloro i quali ci hanno preceduto ed è

¹¹⁹ Per ulteriori informazioni si veda <https://www.unesco.it/it/temi-in-evidenza/cultura/per-una-lista-del-patrimonio-mondiale-piu-equilibrata-la-world-heritage-global-strategy/> (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹²⁰ Per ulteriori informazioni si veda <https://www.istat.it/it/files/2024/04/9.pdf> (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹²¹ Proprio la consapevolezza di tale patrimonio portò Giovanni Spadolini a istituire il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, (con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nella legge 29

in grado di trasmetterli anche a distanza di secoli e/o millenni. Il nostro compito è quello di farne tesoro, di tutelarli e valorizzarli al fine di rendere migliore la nostra vita in termini qualitativi e quantitativi, ma anche di farne godere a coloro i quali verranno dopo di noi.

Infatti, i beni culturali rappresentano, indubbiamente, dei valori da trasmettere anche ai posteri¹²². L'auspicio è quello che ricevano i giusti riconoscimenti tutti quei siti o beni, come il *Barocco leccese*¹²³, affinché se ne avvantaggi l'intera umanità. In particolare la protezione e la conservazione di questi beni rappresentano un dovere etico e giuridico. Tali beni costituiscono ampiamente un'eredità che può contribuire a una

gennaio 1975, n. 5 - G.U. 14 febbraio 1975, n. 43), con il compito di affidare unitariamente alla specifica competenza di un Ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente al fine di assicurare l'organica tutela di interesse di estrema rilevanza sul piano nazionale. (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali con D.P.R. n. 805 del 3 dicembre 1975. Raccolse le competenze e le funzioni in materia che erano prima del Ministero della Pubblica Istruzione (Antichità e Belle Arti, Accademie e Biblioteche), Ministero degli Interni (Archivi di Stato) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Discoteca di Stato, editoria libraria e diffusione della cultura). Tale istituzione ebbe luogo prima ancora che venissero inseriti nel patrimonio culturale dell'UNESCO i primi siti in Italia, ossia l'arte rupestre della valle Camonica nel 1979 e il centro storico di Roma nel 1980. Per ulteriori informazioni si veda <https://www.beniculturali.it> (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹²² R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., p. 33.

¹²³ Il *Barocco leccese* si sviluppa nel quadro della Controriforma e la fondazione degli ordini religiosi riformati (teatini e gesuiti) nasce in risposta all'esigenza della Chiesa di riaffermare la propria autorità, soprattutto attraverso un'ostentata esibizione di potere. Il suo stile distintivo, autonomo, è riscontrabile nel particolare, fantasioso e suggestivo accostamento degli elementi architettonici della facciata: portici, finestre, balconi, logge, doccioni, mensoloni, festoni, colonne e cornicioni affollati di figure umane, fiori e animali. L'espressività di queste decorazioni sconfinava negli ambiti strettamente religiosi e si ritrova anche su altari, cibori e calvari. Il riferimento alla terra, ai suoi prodotti e alla misericordia di Dio è chiarissimo quando fiori, festoni e tralci di vite si mescolano ad elementi simboleggianti i valori spirituali e cristiani. Dal 1500 al 1710 questo nuovo linguaggio segnò il rinnovamento urbanistico che seguì la riacquisita importanza di Lecce dopo il susseguirsi di pestilenze, stragi e devastazioni degli ultimi decenni del XV secolo, durante il dominio aragonese. La città era divenuta un importante centro commerciale del Regno di Napoli attirando mercanti veneziani, dalmati, greci e lombardi e il suo prestigio si accrebbe ulteriormente quando divenne sede delle amministrazioni regionali dello Stato e del Tribunale. All'inizio del XVIII secolo Carlo V nominò Lecce capoluogo della regione Puglia e ne ordinò il rinnovamento con numerose opere pubbliche; anche la nobiltà partecipò alla costruzione di un gran numero di edifici che mostrano l'influenza di questo stile che mantiene uno stretto rapporto con i principi classici ma abbraccia anche le caratteristiche rurali della cultura della penisola. L'arte barocca ed i suoi criteri decorativi furono presto seguiti in tutta la penisola salentina, anche nelle città più piccole dove i principali monumenti non sono meno significativi di quelli leccesi. Per ulteriori informazioni, sulla candidatura a sito dell'UNESCO del Salento e del Barocco leccese, si veda <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/1149/> (data ultima consultazione 31/03/2025).

vita più ricca di valori e più degna di essere vissuta per le generazioni presenti e future¹²⁴.

3.2 Macrosettore biotecnologico

Se l'ambito ambientale identifica la nascita della responsabilità intergenerazionale, quello delle biotecnologie ha dato nuova linfa alla questione della tutela degli esseri umani che verranno. Le tecniche di manipolazione genetica pongono, con ancora più urgenza, il problema del riconoscimento e dell'estensione di un diritto all'integrità genetica. Si avverte così la inevitabilità del passaggio dalla bioetica al biodiritto o biogiuridica, neologismi di più recente coniazione, che tendono sempre più ad affiancarsi all'espressione bioetica. Ciò è dovuto all'emergere dell'esigenza, sempre più avvertita nella società attuale, di una regolamentazione giuridica delle problematiche bioetiche che possa offrire un orientamento ai comportamenti sociali e possa risolvere le controversie emergenti. Sospinte dal contributo di alcuni filosofi del diritto al dibattito nazionale ed internazionale negli ultimi decenni, le tematiche sia della bioetica che del biodiritto sono entrate sempre più di frequente a far parte del campo d'indagine della giusfilosofia. D'altronde ciò non sorprende se si tiene conto, da un lato della specificità della filosofia del diritto che, da sempre, riflette in modo critico su "come è" e "come dovrebbe essere" il diritto ed è chiamata ad applicare riflessioni già consolidate ad un ambito nuovo, dall'altro delle provocazioni che la bioetica pone alla giusfilosofia, costringendola a ripensare concetti e categorie tradizionali, a mettere alla prova argomentazioni, ad interrogarsi con nuove modalità sul rapporto individuo e società, natura e artificio, corpo e persona, soggettività e oggettività, libertà e responsabilità, dignità umana e diritti fondamentali¹²⁵.

¹²⁴ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, cit., p. 39.

¹²⁵ L. PALAZZANI, *Dalla bioetica al biodiritto, tra teoria e prassi*, in L. D'AVACK, *Diritti dell'uomo e biotecnologie: un conflitto da arbitrare*, in "Rivista di filosofia del diritto", n. 1, 2013, pp. 7-8.

Inoltre, il rifiuto delle politiche selettive e riduttive delle differenze genetiche non deve essere considerato solo in una dimensione individualistica, ma di fatto riguarda anche il diritto inalienabile delle generazioni future alla conservazione delle diversità genetiche, e non solo per la specie umana. Sono queste preoccupazioni ad aver determinato la negazione degli interventi sulla catena germinale dell'uomo, che altererebbero i caratteri ereditari¹²⁶. In effetti in questo contesto è possibile sostenere che le capacità tecnologiche acquisite d'intervenire e modificare il patrimonio genetico degli essere viventi solleva con particolare urgenza l'inevitabile questione del riconoscimento e della tutela di un diritto all'integrità genetica che si riflette inevitabilmente sulle generazioni future¹²⁷.

In particolare il riferimento è alle tecnologie che sono finalizzate al potenziamento genomico o selettivo dell'individuo e che hanno effetti diretti sulle generazioni future, in quanto non potranno ricevere un genoma originario e/o frutto della combinazione naturale. Inoltre, vanno presi in considerazione anche gli effetti indiretti dati dal potenziamento tecnologico e che possono portare verso una condizione di trans umanità, realizzata attraverso un uomo così manipolato da far perdere la sua ontologica costitutività umana e giungendo ad una condizione di post-umanità¹²⁸. A tal proposito risulta opportuno il pensiero del cardinale Elio Sgreccia che evidenzia quanto sia essenziale, per portare avanti l'eredità straordinariamente potente di cui disponiamo, "aggiustare" sempre le vele degli eventi della vita, anche quando il vento è contrario¹²⁹.

¹²⁶ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., pp. 33-34.

¹²⁷ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, cit., pp. 39-40.

¹²⁸ G. TARANTINO, *Profili di responsabilità intergenerazionale. La tutela dell'ambiente e le tecnologie potenziative dell'uomo*, Milano, Giuffrè, 2022, pp. 149-150.

¹²⁹ Cfr. E. SGRECCIA, *Contro vento. Una vita per la bioetica*, Milano, Effatà, 2018.

3.2.1 Gli effetti diretti sulle generazioni future: l'ingegneria genetica

Le terribili esperienze vissute dall'umanità durante il secondo conflitto mondiale (l'avvento dei regimi totalitari, la negazione di diritti e libertà fondamentali, le sperimentazioni sull'essere umano senza alcun rispetto per la persona) hanno portato alla proclamazione dell'intangibilità della dignità umana. In questi ultimi anni assistiamo, soprattutto nelle società occidentali, a un progresso scientifico e tecnologico senza precedenti per complessità, varietà e velocità dell'innovazione, oltre che per quantità e ampiezza di applicazioni. Il progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche in ambito biomedico e socio-sanitario risulta inarrestabile e continua a suscitare nuove domande in ambito etico sui confini di liceità di manipolazione della vita umana e non umana, presente e futura. Ai problemi ormai classici della bioetica (inizio vita e fine vita), si affacciano sempre nuove questioni (neuroscienze, biologia sintetica, biometria, nanotecnologie, telemedicina, robotica, ecc.), che suscitano discussioni vivaci, pluralistiche e interdisciplinari. Ad esempio, nell'ambito delle biotecnologie troviamo una serie di tecniche che permettono di correggere il DNA per ridisegnare le caratteristiche delle generazioni future, degli animali non umani e dell'ambiente¹³⁰. Si pensi agli organismi geneticamente modificati, agli *screening* genetici su intere popolazioni, alla possibilità d'intervento sul genoma umano¹³¹.

La ricerca scientifica porta, nell'ambito applicativo, anche a manipolazioni genetiche che comportano estese e flagranti prevaricazioni dei diritti umani. Si aprono nuovi e inquietanti scenari come, ad esempio nell'ambito sportivo, la programmazione genetica dei campioni¹³². Lo scienziato deve essere consapevole delle possibili

¹³⁰ Cfr. M. BALISTRERI, G. CAPRANICO, M. GALLETTI, *Biotecnologie e modificazioni genetiche. Scienza, etica, diritto*, Bologna, il Mulino, 2020.

¹³¹ U. VERGARI, *Governare la vita tra biopotere e biopolitica*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2010, p. 114.

¹³² Nell'ambito della pratica denominata di *Talent Identification*, vengono impiegati test genetici prenatali e la selezione di cellule germinali ed embrionali ritenuti idonei per la "costruzione" del futuro campione,

implicazioni del suo operare e la comunità sociale ha il diritto-dovere di impedire che si attenti, attraverso procedimenti di ricerca scientifica dei quali è difficile distinguere la fase ‘pura’ da quella ‘applicativa’, alla dignità della persona e alla stessa sopravvivenza del genere umano. Anche e soprattutto in questo campo, più che provvedimenti limitativi e repressivi, occorrono precisi atti normativi, di matrice e portata internazionali, aventi carattere generale e con funzione orientativa. Le obiezioni di coscienza a certe strumentalizzazioni tecnologiche delle ‘scoperte’ scientifiche sono un indicatore preciso della necessità che le applicazioni della ricerca scientifica si preoccupino di salvaguardare sempre i valori umani universali¹³³.

Tra i documenti internazionali che riconoscono, a vario titolo, tutela agli interessi della specie umana, dell’umanità e delle generazioni future possiamo ricordare la Raccomandazione n. 934/1982 con cui l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa afferma che gli artt. 2 e 3 della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali* (Roma, 1950) implicano «il diritto di ereditare caratteri genetici che non abbiano subito alcuna manipolazione»¹³⁴.

Con riferimento alla tutela dei diritti dell’uomo dalle potenziali minacce derivanti dalle applicazioni biotecnologiche e con prevedibili ripercussioni sulle generazioni future, occorre ricordare la *Convenzione sui diritti umani e la biomedicina*. Questa costituisce il primo trattato internazionale riguardante la bioetica e rappresenta un pietra miliare per lo sviluppo di regolamenti internazionali volti sia a orientare eticamente le politiche della ricerca di base e applicativa in ambito biomedico, sia a proteggere i diritti dell’uomo dalle potenziali minacce sollevate dagli avanzamenti biotecnologici. È stata promossa dal Consiglio d’Europa attraverso un comitato *ad hoc*

con prevedibili derive eugenetiche. Per ulteriori informazioni si veda: S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell’era del post-umano*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 60.

¹³³ A. COFELICE, *Diritti in costruzione: pace, sviluppo, ambiente, bioetica*, in <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Diritti-in-costruzione-pace-sviluppo-ambiente-bioetica/107> (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹³⁴ A. PISANÒ, *Sull’ampliamento della soggettività giuridica. Considerazioni sui diritti della specie umana*, in A. MANCARELLA (a cura di), *Filosofia e politica. Scritti in memoria di Laura Lippolis*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2015, pp. 305-306.

di esperti di bioetica ed è stata firmata a Oviedo il 4 aprile 1997. La Convenzione è stata integrata da tre protocolli aggiuntivi: a) un protocollo verte sul divieto di clonazione di esseri umani, sottoscritto a Parigi il 12 gennaio 1998; a) un secondo protocollo è relativo al trapianto di organi e tessuti di origine umana, sottoscritto a Strasburgo il 4 dicembre 2001; c) un terzo protocollo riguarda la ricerca biomedica ed è stato firmato il 25 gennaio 2005 a Strasburgo. La Convenzione non è stata adottata da tutti i Paesi dell'Unione Europea: Gran Bretagna, Germania, Belgio, Austria e altre nazioni non l'hanno sottoscritta, mentre altri Paesi, tra cui Francia, Svezia e Svizzera, l'hanno sottoscritta ma non ancora recepita. L'Italia ha recepito la Convenzione attraverso la legge del 28 marzo 2001 n. 145, ma non ha ancora predisposto gli strumenti per adattare l'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e dei Protocolli¹³⁵.

Altra pietra miliare, questa volta nell'ambito più specifico della genetica, è costituita dalla *Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani*, adottata all'unanimità dalla XXIX Conferenza Generale dell'UNESCO l'11 novembre del 1997. La Dichiarazione, approvata anche dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre del 1998, riconosce gli importanti effetti positivi che derivano all'umanità dagli avanzamenti delle conoscenze sul genoma umano e afferma di non invocare restrizioni alla libertà della ricerca scientifica. La Dichiarazione segnala tuttavia l'esistenza di rischi che minaccerebbero i valori fondamentali della dignità umana e dei diritti dell'uomo nell'eventualità in cui scienza e tecnologia venissero applicate in modo inappropriato e senza attenta ponderazione. Allo scopo di prevenire tali rischi, la Dichiarazione insiste sull'importanza di richiedere il consenso informato prima di acquisire e utilizzare le informazioni genetiche personali, nonché di garantire la riservatezza dei dati. Le ricerche dovrebbero, inoltre, mirare a promuovere la salute pubblica; i benefici derivati dalla commercializzazione devono essere distribuiti e gli Stati devono vigilare perché le tecnologie biogenetiche non vengano utilizzate per scopi

¹³⁵ Cfr. G. CORBELLINI, *Convenzione di Oviedo*, in "Enciclopedia della Scienza e della Tecnica", Roma, Treccani, 2008.

non pacifici. La Dichiarazione invoca il divieto di qualsiasi discriminazione su basi genetiche, così come la clonazione riproduttiva di essere umani, in quanto giudicata contraria alla dignità umana. Essa afferma che la libertà di ricerca e la cooperazione internazionale possono aiutare uno sviluppo della ricerca biogenetica volta a promuovere il bene dell'umanità¹³⁶.

Da quanto emerso a livello internazionale, il rispetto e la tutela della persona sono un dovere primario degli Stati. Parallelamente alla protezione della dignità, le carte dei diritti contemporanee affermano anche la libertà della scienza. Per esempio, la nostra Costituzione promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica (art. 9) e proclama la libertà della scienza e del suo insegnamento (art. 33). Tuttavia, questo non significa libertà e autonomia assoluta. La ragione è che i nuovi scenari delineati dalla scienza incidono indirettamente sulle opzioni di scelta nell'ambito morale e giuridico. Incidono in modo indiretto, perché non dicono che cosa si debba fare, ma nel momento in cui rendono possibile una opzione, chiedono indirettamente al diritto d'intervenire per rendere la fattibilità tecnica il più possibile sostenibile. Questo significa non limitare il progresso scientifico *tout court*, ma evitare che il solo interesse al progresso possa prevalere sull'interesse al rispetto della libertà, della dignità e della sicurezza dei soggetti coinvolti. Il diritto a fronte dei nuovi scenari di scelta è chiamato a diversi compiti, ossia promuovere l'accesso alle tecniche in maniera equa, promuovere canali istituzionali d'informazione al grande pubblico per consentire scelte consapevoli e garantire un adeguato bilanciamento degli interessi¹³⁷.

¹³⁶ ID., *Dichiarazione universale sul genoma umano*, in "Enciclopedia della Scienza e della Tecnica", Roma, Treccani, 2008.

¹³⁷ S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano*, cit., pp. 70-71.

3.2.2 Gli effetti indiretti sulle generazioni future: tra post-umanesimo e cyborg

Il corpo, storicamente considerato da diverse prospettive etiche l'aspetto più limitato dell'essere umano, diviene oggi l'oggetto principale di trasformazione, aprendo così nuove vie verso l'*homo possibilis*. In sostanza siamo in presenza di uno spostamento infinito della soglia verso un "oltre" il corpo fisico che non conosce definizione, né limiti. Silvia Salardi evidenzia come «si è abbandonata l'idea di finitezza, di limitatezza fisica e, grazie alla disponibilità di mezzi tecnologici e farmacologici, si ritiene che il corpo umano sia suscettibile di innumerevoli, se non infinite, possibilità di trasformazione e, peraltro, senza controindicazioni»¹³⁸. Vi è una tendenza al perfezionismo che nasce da un atteggiamento di rifiuto del corpo perché, invecchiando e morendo, crea disagio. Quel corpo invecchiato, imperfetto e mortale, viene ritenuto inadeguato alle proprie esigenze e aspettative e spinge a potenziare corpi e menti, sfuggendo ai molti limiti e ai dolori che di continuo si è costretti a sopportare. Tuttavia, occorre prendere in considerazione che la specie umana si "evolve" in qualcosa di prodotto, potremmo dire fabbricato, in laboratorio e frutto di desideri legati alla contingenza¹³⁹. Laura Palazzani evidenzia come «l'uomo risulta affascinato dai nuovi scenari che si dischiudono con inedite possibilità d'intervento nei confronti della natura, nonostante sia consapevole che gli effetti di taluni interventi possono incidere sulla composizione più intima della realtà, mettendo in pericolo la sopravvivenza dell'umanità presente e futura»¹⁴⁰.

Questa concezione del corpo trova la sua formulazione filosofica più compiuta nel movimento denominato *postumanesimo*. «La categoria del post-umano, nelle intenzioni dei suoi promotori, ha la funzione di segnare il passaggio dall'era umana a quella post-umana in cui, non solo l'uomo diviene un superuomo grazie agli interventi sul corpo e sulla mente ma, trascendendo la sua stessa realtà corporea, diviene un diretto

¹³⁸ *Ivi*, p. 35.

¹³⁹ G. TARANTINO, *Profili di responsabilità intergenerazionale. La tutela dell'ambiente e le tecnologie potenziative dell'uomo*, cit., p. 155.

¹⁴⁰ L. PALAZZANI, *Introduzione alla biogiuridica*, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 5-6.

interlocutore delle macchine intelligenti. Il risultato finale di questa interazione uomo-macchina è un soggetto che non è più solo umano, ma possiede degli elementi artificiali che lo rendono post-umano»¹⁴¹ e più esattamente un cyborg. Nel contesto della nuova ondata tecnologica si delinea il passaggio dalla bio-etica alla tecno-etica: dai problemi sollevati nell'ambito della biomedicina, ai quesiti delle nuove tecnologie emergenti. Tale passaggio evidenzia l'esigenza nell'etica della sostituzione del prefisso "bio" con il prefisso "tecno". Dunque si assottiglia sempre più il riferimento alla dimensione del "bios", nell'interazione convergente della biomedicina con altri ambiti scientifici e tecnologici precedentemente separati, nell'interfaccia umano-artificiale fino agli orizzonti (anticipati o solo immaginati) del post-umano¹⁴².

Giovanni Tarantino evidenzia come il rischio derivante da tale condizione, dovuto alle moderne tecniche della scienza e della tecnologia, è quello di far perdere alle generazioni future quelle caratteristiche dell'*humanum* che da sempre hanno contraddistinto la specie umana fino allo stato attuale. Inoltre, non è da escludersi che una condizione di postumanità potrebbe avere come conseguenza estrema quella della stessa scomparsa della specie umana. Essa, invero, potrebbe estinguersi, in quanto sostituita da una nuova stirpe di cyborg che non avrebbe più le caratteristiche degli individui umani. Inoltre, con riferimento al *potenziamento delle capacità cognitive umane*¹⁴³, realizzato anche per potere competere meglio con robot umanoidi dotati di intelligenza artificiale altamente performante, occorre considerare che in una ipotetica condizione di realizzata post-umanità (in cui la presenza di robot, completamente composti di parti meccaniche e dotati di intelligenza artificiale, potrebbero dimostrarsi persino capaci di superare l'uomo), potrebbe verificarsi una competizione tra la specie umana e quella umanoide/robotizzata. Competizione che potrebbe culminare con

¹⁴¹ S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano*, cit., pp. 35-36.

¹⁴² Cfr. L. PALAZZANI, *Dalla bio-etica alla tecno-etica: nuove sfide al diritto*, Torino, Giappichelli, 2017.

¹⁴³ Si pensi all'impiego dell'intelligenza artificiale attraverso l'impianto di microchip nel cervello o alla stimolazione magnetica transcranica.

l'estinzione della prima a vantaggio della seconda¹⁴⁴. Conseguentemente il diritto è chiamato ad individuare i limiti delle applicazioni della ricerca, oltre i quali si pone in pericolo la sopravvivenza del singolo e della specie umana¹⁴⁵.

Si ritiene che il cyborg sia una sorta di auto evoluzione dell'uomo, frutto del progresso tecnologico, e in fondo gli atleti paralimpici costituirebbero già una concreta manifestazione di questa realtà¹⁴⁶. A tal proposito proprio in questo settore si è avuta una sentenza storica, ossia quella del Tribunale arbitrale dello sport di Losanna che, con decisione del 15 maggio 2008, ammette a gareggiare l'atleta paralimpico Oscar Pistorius¹⁴⁷ con i normodotati. Questa pronuncia è passata alla storia, non solo per tale ammissione, ma soprattutto in quanto porta con sé una visione di fondo della normalità che risulta emancipata dalla dotazione naturale¹⁴⁸. La vera innovazione di questa decisione, seguendo il ragionamento di Stefano Rodotà, consiste nel riconoscimento del fatto che la normalità non è più soltanto quella naturalmente determinata, ma anche quella artificialmente costituita; in quanto l'accesso alle tecnologie viene considerato un diritto fondamentale¹⁴⁹.

Chi ritiene che la normalità abbia caratteri costitutivi innati lo fa sulla base di una prospettiva naturalistica secondo cui nella Natura si troverebbero regole e valori predeterminati a cui improntare una vita umana, ovvero ciò che è naturale è buono e va seguito. Questa concezione della natura ha a lungo influenzato il concetto di eguaglianza ritenuta, in questa prospettiva, un'eguaglianza descrittiva di proprietà essenziali dell'essere umano. Luigi Ferrajoli evidenzia come «l'emancipazione da

¹⁴⁴ G. TARANTINO, *Profili di responsabilità intergenerazionale. La tutela dell'ambiente e le tecnologie potenziative dell'uomo*, cit., pp. 159-160.

¹⁴⁵ Cfr. F. PARENTE, *Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica*, Napoli; ESI, 2018.

¹⁴⁶ S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano*, cit., p. 88.

¹⁴⁷ Oscar Leonard Carl Pistorius nasce senza le tibie e subisce l'amputazione ad appena 11 mesi di entrambe le estremità sotto le ginocchia. Sarà campione paralimpico nel 2004 sui 200 metri piani e nel 2008 sui 100, 200 e 400 metri piani. Correva grazie a particolari protesi in fibra di carbonio, denominate *cheetah* (ghepardo). Per ulteriori informazioni si veda https://www.corriere.it/sport/23_novembre_24/oscar-pistorius-storia-come-ha-perso-gambe-successi-sportivi-l-omicidio-compagna-carcere-3deb3f7c-8aff-11ee-b494-38fb28166ce6.shtml (data ultima consultazione 31/03/2025)

¹⁴⁸ S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano*, cit., p. 88.

¹⁴⁹ Cfr. S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2015.

questa concezione, frutto della separazione tra diritto e natura, nonché tra diritto e morale»¹⁵⁰, si è avuta solo quando si è superata l'eguaglianza secondo parametri biologico-fattuali, considerati naturali, in favore di una definizione normativa, ovvero eguaglianza come eguale libertà nei diritti¹⁵¹.

Ben venga se questo porta a delle aperture volte a garantire a categorie di soggetti storicamente discriminate aspettative e prestazioni, nella più ampia cornice del diritto alla salute e allo sviluppo della propria personalità, attraverso l'uso delle tecnologie. Oltretutto nel caso di specie si tratta di protesi per compensare una disabilità che peraltro, nella motivazione della sentenza risulta che, allo stato attuale non vi sono prove scientifiche che possano dimostrare un vantaggio competitivo. In sostanza si tratta di tecnologie per finalità terapeutiche e non potenzianti.

Tuttavia occorre evitare deviazioni eccessive e, dunque, aperture nell'ambito del potenziamento. A tal proposito occorre ricordare che il diritto, pur non avendo il compito di limitare il progresso scientifico e tecnico, ha lo scopo di evitare che il solo interesse a tale progresso possa ledere o prevalere sull'interesse al rispetto della libertà, della dignità e della sicurezza dei soggetti coinvolti¹⁵² e, potremmo aggiungere, degli interessi dell'intero genere umano presente e futuro.

¹⁵⁰ Cfr. L. FERRAJOLI, *Principia juris. Teoria del diritto e della democrazia. Vol. 1: Teoria del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

¹⁵¹ A tal proposito occorre ricordare che per avere un sistema meritocratico, è necessario valorizzare l'uguaglianza e non l'egualitarismo. Il vero teorico dell'egualitarismo è il giornalista e agitatore politico François-Noël Babeuf, che sottolinea l'eguaglianza degli uomini nei bisogni, per cui devono avere tutti un trattamento uguale. Su questa linea è pure Karl Marx, quando, nella *Critica al programma di Gotha*, afferma che, da ognuno secondo le sue capacità, si deve passare a ognuno secondo i suoi bisogni. Ma se nei bisogni siamo uguali, nelle capacità siamo, invece, diversi: esse, in questa versione dell'egualitarismo, verrebbero punite e non già premiate, stabilendo, peraltro, una diseguaglianza nei doveri. N. MATTEUCCI, *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, cit., pp. 201-202.

¹⁵² S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano*, cit., p. 70.

3.3 Macrosettore economico

Un ulteriore ambito d'influenza nei riguardi delle generazioni future è costituito dal macrosettore economico. In particolare il riferimento è costituito dal settore previdenziale, del debito pubblico e delle esternalità negative.

Raffaele Bifulco, con riferimento agli aspetti economici, ritiene che la responsabilità intergenerazionale ha solo un carattere sussidiario e integrativo. Precisa che tale tesi non si fonda sulla errata convinzione che le scelte economiche, del tipo più diverso, non abbiano riflessi sulle generazioni future, poiché sarebbe troppo facile dimostrare il contrario. Ma sul fatto che, a differenza delle politiche ambientali e biotecnologiche, le politiche economiche, così come quelle previdenziali e finanziarie non attente alle generazioni future, per quanto abbiano indubbi riflessi dannosi sul futuro immediato e remoto, possono essere “raddrizzate” nel corso del tempo¹⁵³.

Alla luce di tale visione è possibile affermare che, in linea di principio, sicuramente è possibile porre rimedio. Tuttavia, è un dato di fatto che affinché non si coinvolgano le generazioni che non hanno beneficiato di determinate politiche economiche espansionistiche, è necessario un cambio di rotta in tempi brevi. Infatti, si pensi al debito pubblico o al sistema previdenziale, se ciò non dovesse accadere e si dovessero coinvolgere diversi decenni¹⁵⁴ inevitabilmente ricadranno costi significativi e non compensati sulle generazioni successive. Inoltre, vi è un ulteriore aspetto che generalmente viene trascurato nell'ambito giuridico, ossia le esternalità negative che il modello di contabilità tradizionale genera inesorabilmente coinvolgendo anche le generazioni future. Nel caso di specie, peraltro, non si è mai posto rimedio per dar vita

¹⁵³ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., pp. 35-36.

¹⁵⁴ Un interessante studio di Roberto Artoni, ex commissario Consob e docente emerito di Scienza delle finanze all'Università Bocconi di Milano, analizza l'andamento del rapporto debito-Pil individuando quattro fasi di impennata: le prime tre riassorbite nel giro di qualche anno, l'ultima (quella che stiamo vivendo da oltre trent'anni) è ormai cronica, nonostante gli sforzi compiuti. Cfr. R. ARTONI, *Interventi di politica economica 2020-2023*, Milano, FrancoAngeli, 2014; Cfr. E. MARRO, *Debito pubblico: come, quando e perché è esploso in Italia*, in “Il Sole 24 Ore”, 21 ottobre 2018.

ad un cambio di rotta virtuoso. Queste sono le ragioni per cui è necessaria l'adozione di politiche economiche, previdenziali, contabili attente agli interessi delle generazioni future.

3.3.1 Il debito pubblico e gli effetti sulle generazioni future

È proprio nei confronti dei cosiddetti diritti sociali, cioè di quei diritti indicati come di terza generazione in quanto attributivi di pretese di prestazioni verso lo Stato, che i diritti delle generazioni future potrebbero giocare un ruolo di contrappeso. Si pensi al conflitto intergenerazionale legato all'accumulazione del debito pubblico che favorisce le generazioni che godono dei benefici delle maggiori risorse rese disponibili dall'accensione del debito e svantaggia le generazioni che, invece, dovranno colmare il debito attraverso il prelievo fiscale o il suo congelamento. In questo caso l'indebitamento potrebbe trovare un limite nel principio di responsabilità intergenerazionale, oltre che in indicatori alternativi per la contabilità nazionale¹⁵⁵.

Nel 1982 il presidente della Banca d'Italia Ciampi, poi divenuto presidente della repubblica, mette in guardia i Governi dall'usare l'arma della spesa pubblica con eccessiva disinvoltura, per evitare di creare quel colossale debito che poi si è materializzato e che da trent'anni ci pende, affilatissimo, sul collo, rubandoci il futuro. Tra l'altro affermava: «vengono allegramente introdotti sistemi di intervento pubblico che comportano nel presente, e ancor più nel futuro, spese incompatibili con le più ottimistiche previsioni di crescita». Le parole di Ciampi cadono nel vuoto. I Governi italiani che si succedono negli anni Ottanta continuano a mantenere saldi primari negativi al limite dell'indecenza (si sfiora il 15%), sorvolando disinvoltamente sulla disciplina di bilancio. È in questi anni che il debito decolla, anche perché con un'inflazione che non scende sotto il 10% fino al 1985, per trovare acquirenti di BOT e

¹⁵⁵ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., p. 38.

BTP il tasso medio dei titoli di Stato resta sempre a doppia cifra. Il mostro del debito diventa spaventoso: nel 1980 era appena sotto il 60%, ma dieci anni dopo è già volato al 100% del Pil e nel 2024 risulta pari al 137,8%¹⁵⁶.

Qualsiasi azienda di erogazione, e dunque lo Stato, ha come compito primario quello di raggiungere gli scopi per i quali è stata istituita, ma tale obiettivo deve essere raggiunto nel rispetto delle condizioni di equilibrio tra entrate e uscite, quindi, attraverso il principio costituzionale del pareggio di bilancio. Si potrebbe obiettare che tale principio elimini completamente la possibilità di ricorrere, in casi eccezionali, alla politica fiscale come strumento di politica macroeconomica, e questo potrebbe essere un costo troppo elevato rispetto ai benefici che ne deriverebbero. Ecco perché la soluzione ideale appare quella di inserire un tetto massimo d'indebitamento da saldare entro termini brevi ben determinati. In questo modo si potrebbe garantire il ricorso alla politica fiscale come leva per lo sviluppo senza che questa provochi un indebitamento cronico con conseguenti ingiustizie intergenerazionali. La soluzione non è data dalla corrente del *neoliberismo* d'ispirazione smithiana (in voga a partire dagli anni 80' del secolo scorso e tuttora in corso), ma dal perfezionamento del *sistema ad economia mista* d'ispirazione keynesiana che è possibile definire con il neologismo *poliseconomia sostenibile*¹⁵⁷. Dunque, per garantire equità risulta essenziale che la classe politico-dirigente attui quelle modifiche costituzionali necessarie a rendere obbligatorio il pareggio di bilancio. In tal modo, evidenzia Nicola Matteucci, si riuscirebbe a sradicare una prassi diffusa nell'ambito politico, ossia garantire benefici immediati, conquistando

¹⁵⁶ Cfr. E. MARRO, *Debito pubblico: come, quando e perché è esploso in Italia*, cit.

Con riferimento all'intera area dell'Unione Europea anche qui il debito pubblico affonda le radici nella storia e con riferimento al rapporto debito pubblico/Pil, dopo essere rimasto relativamente stabile intorno al 60% del Pil dal 2000 al 2008, è aumentato drasticamente al 73% nel 2009, in seguito alla crisi finanziaria. Il rapporto debito pubblico/ Pil ha continuato ad aumentare fino al 2014 quando si è attestato all'87%. Da allora, il tasso pur essendo diminuito costantemente, si è attestato all'80% nel 2018. Per ulteriori informazioni si veda <https://www.istat.it/economia-europea-millennio/bloc-4c.html?lang=it> (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹⁵⁷ M. DE CILLIS, *E-Democracy deliberativa, Economia sostenibile e Bioetica. Tra regno dei fini, dei mezzi e dei valori nell'era post Covid 19*, Roma, Aracne, 2021, p. 96.

così facili consensi elettorali, ma scaricando i costi di ciò sul domani, cioè sulle future generazioni¹⁵⁸.

Non a caso, nel corso della seconda parte della XVI legislatura, in concomitanza con l'acuirsi delle tensioni sui debiti sovrani dell'area dell'Euro, è emersa a livello comunitario l'esigenza di introdurre, preferibilmente con norme di rango costituzionale, la "regola aurea" del pareggio di bilancio. Così il Parlamento italiano ha provveduto a introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio e della sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni¹⁵⁹.

Il disegno di legge costituzionale recante l'introduzione di tale principio nella Carta costituzionale è stato definitivamente approvato il 18 aprile 2012, ed è ora divenuto la legge costituzionale n. 1/2012, pubblicata nella G.U. del 23 aprile 2012. Le nuove disposizioni costituzionali hanno trovato applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. Quanto al contenuto, la citata legge costituzionale, novellando gli articoli 81, 97, 117 e 119 Cost., introduce il principio dell'equilibrio tra entrate e spese del bilancio, cd. "pareggio di bilancio", correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia economico-finanziaria derivanti dall'ordinamento europeo¹⁶⁰. In particolare, il principio del pareggio è contenuto nel novellato articolo 81, il quale stabilisce, al primo comma, che lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle diverse fasi, avverse o favorevoli, del ciclo economico. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 81, alla regola generale dell'equilibrio di bilancio è possibile derogare, facendo ricorso all'indebitamento, solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e al verificarsi di eventi eccezionali, che ai sensi dell'articolo

¹⁵⁸ N. MATTEUCCI, *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, cit., p. 289.

¹⁵⁹ M. DE CILLIS, *Diritto, Economia e Bioetica ambientale nel rapporto con le generazioni future*, cit., pp. 123-124.

¹⁶⁰ ID., *E-Democracy deliberativa, Economia sostenibile e Bioetica. Tra regno dei fini, dei mezzi e dei valori nell'era post Covid 19*, cit., p. 97. Inoltre, per ulteriori informazioni sul pareggio di bilancio in Costituzione, si veda <https://leg16.camera.it/465?area=1&tema=496&Il+pareggio+di+bilancio+in+Costituzione#:~:text=In%20particolare%2C%20il%20principio%20del,o%20favorevoli%20%2D%20del%20ciclo%20economico> (data ultima consultazione 31/03/2025).

5 della legge costituzionale possono consistere in gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e gravi calamità naturali¹⁶¹.

Tuttavia, proprio la possibilità di derogare e le congiunture economiche legate al Covid 19, non ha modificato sostanzialmente la situazione precedente alla legge costituzionale in questione. Infatti i governi di quasi tutti i Paesi del pianeta, nel pieno della pandemia, hanno incrementato considerevolmente la spesa pubblica. L'Italia ha portato il deficit pubblico annuale tra i 150 e i 160 miliardi nel triennio 2020-2022, ossia tra l'8 e il 10% del Pil. L'incremento del deficit pubblico è dipeso sicuramente dalla caduta del Pil che ha comportato minori entrate per lo Stato, ma anche dall'aumento di alcune voci di spesa sociale. Il più conosciuto e corposo tra questi è stato il Superbonus 110% che si è contraddistinto per una generosità senza precedenti nei confronti dei singoli beneficiari. Infatti questo conferisce ai proprietari di immobili una detrazione fiscale pari al 110% del costo dei lavori volti all'efficientamento energetico e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico. Un'aliquota del 110% per una detrazione fiscale implica che l'intero costo degli interventi sia a carico dello Stato, mentre i beneficiari, oltre a trasferire completamente l'onere dei lavori sui conti pubblici, ricevono un ulteriore trasferimento pari al 10% del costo stesso. Di fatto quest'aliquota ha invertito il normale funzionamento del mercato: di norma un committente preferirebbe spendere il meno possibile per dei lavori sul proprio immobile, incentivando quindi le imprese edili a competere su prezzi e qualità dell'offerta. Invece, una detrazione del 110% rende più conveniente selezionare il lavoro più costoso a parità di qualità. Da questo consegue quindi un incentivo generale per le imprese edili ad aumentare i prezzi. Un ulteriore elemento distorsivo è la cedibilità del credito fiscale. Poiché la detrazione fiscale da Superbonus è fruibile dal beneficiario solo in quattro quote annuali di pari importo, alla luce della generosità dell'aliquota molti non avrebbero avuto la capienza fiscale per assorbire interamente

¹⁶¹ Per ulteriori informazioni sul pareggio di bilancio in Costituzione, si veda <https://leg16.camera.it/465?area=1&tema=496&Il+pareggio+di+bilancio+in+Costituzione#:~:text=In%20particolare%2C%20il%20principio%20del,o%20favorevoli%20%2D%20del%20ciclo%20economico> (data ultima consultazione 31/03/2025).

l'incentivo. Ad esempio, un lavoratore dipendente con un reddito lordo annuo di circa € 30.000 potrebbe beneficiare al massimo di una detrazione pari a circa € 5.500 annui (l'Irpef che paga), cioè € 22.000 in quattro anni. Questo meccanismo avrebbe ridotto di molto l'utilizzo del Superbonus e l'avrebbe reso ancora più regressivo, perché i contribuenti più capienti sono quelli con i redditi maggiori. Per questo è stata prevista la cedibilità dei crediti: un contribuente incapiente ha avuto modo di trasferire a terzi il proprio credito fiscale verso lo Stato, come ad esempio alla ditta che effettua i lavori o a una banca, riuscendo quindi a beneficiare immediatamente dell'intero bonus. Purtroppo la cedibilità ha rinforzato l'incentivo a non curarsi o, peggio ancora, a massimizzare il costo dei lavori, dato che ha eliminato i vincoli di capienza e liquidità che avrebbero frenato l'incentivo. Non solo, di fronte all'esplosione del peso dei bonus edilizi sulle casse dello Stato e alle preoccupazioni circa le frodi, sono state introdotte numerose modifiche alla disciplina di questi bonus, creando considerevole incertezza sul mercato dei corrispettivi crediti fiscali¹⁶². A questo si devono aggiungere gli effetti negativi derivanti dai numerosi casi in cui, attraverso false attestazioni, si è persino beneficiato degli incentivi senza realizzare nessun lavoro¹⁶³.

L'auspicio è che in futuro la tendenza si possa invertire anche se, in base al Documento di Economia e Finanza, nei prossimi anni non è prevista una riduzione del debito¹⁶⁴.

¹⁶² G. GOTTARDO, *Superbonus 110% e le sue conseguenze*, in <https://www.treccani.it/magazine/agenda/articoli/economia-e-innovazione/superbonus.html> (data ultima consultazione 31/03/2025); AA.VV., *L'impatto economico del superbonus 110% e il costo effettivo per lo Stato dei bonus edilizi*, in "Fondazione Nazionale dei Commercialisti", 22 dicembre 2022.

¹⁶³ Con riferimento alle frodi e al peso delle stesse sulle casse dello Stato, i fatti di cronaca risultano essere numerosi e tra i tanti si segnalano i seguenti: <https://www.rainews.it/articoli/2023/05/verona-truffe-superbonus-da-17-milioni-e-riciclaggio-dei-crediti-10-arresti-b9320ae2-47b8-46a8-950d-51b0e277a757.html> (data ultima consultazione 31/03/2025); <https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2024/07/truffa-del-superbonus-duemila-truffati-ci-sono-anche-dei-piemontesi-0e253475-9c09-474a-abce-c2cb460bd793.html> (data ultima consultazione 31/03/2025); <https://www.rainews.it/tgr/fvg/articoli/2022/10/superbonus-110-truffe-agenzia-entrate-circolare-02a9cf04-b203-4af5-851e-2d31353bbde1.html> (data ultima consultazione 31/03/2025); https://www.ilsole24ore.com/art/superbonus-ecco-quanto-pesano-frodi-crediti-e-correttivi-arrivo-AEQfaPDB?refresh_ce=1 (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹⁶⁴ Il debito italiano nel 2024 è pari al 137,8% e si prevede che aumenti al 138,9% nel 2025 e al 139,8% nel 2026. Così, nel quadro tendenziale del Def il debito inverte la rotta rispetto al sentiero di discesa

3.3.2 Il sistema previdenziale nel rapporto intergenerazionale

Il sistema previdenziale retributivo sul quale si fonda ancora in gran parte la previdenza pubblica in Italia, potrebbe porre in serio pericolo le capacità finanziarie delle generazioni future, cui spetterà in sostanza pagare i contributi pensionistici ad una porzione di popolazione sempre più estesa rispetto a quella attiva (a causa del prolungamento dell'età media e della notevole diminuzione della natalità negli anni più recenti). In questo ambito si pone il problema di come affrontare i tagli pensionistici e come ripartirli equamente tra le diverse generazioni. Il problema sorge in quanto, come è noto, in ogni sistema pensionistico la fase della contribuzione è temporalmente distinta da quella della fruizione del trattamento pensionistico, e ciò è vero indifferentemente dal sistema di finanziamento prescelto. Un sistema pensionistico equo, dunque, deve essere strutturato in maniera tale che l'ampiezza della prestazione, di ciò che si riceve cioè, sia commisurata all'ampiezza delle contribuzioni¹⁶⁵.

L'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico, nella sua recente pubblicazione, evidenzia uno dei casi più eclatanti dei privilegi pensionistici che hanno danneggiato le generazioni future. Senza mezzi termini parla dello scandalo delle baby pensioni, di cui ancora oggi si paga il peso. Ricorda come nel 1973, quando ancora ci si cullava nell'illusione di una crescita senza fine e per via di tendenze clientelari, con il governo Rumor si arrivò a concedere alle dipendenti pubbliche con figli di andare in pensione dopo 14 anni, sei mesi e un giorno di lavoro e ai dipendenti pubblici uomini di essere collocati a riposo dopo 19 anni sei mesi e un giorno di contributi. Il risultato è stato quello di consentire a persone con poco più di 40 anni di accedere alla pensione. Tridico evidenzia come in Italia vi sono state circa 256 mila persone che hanno ricevuto la pensione in un'età giovane, soprattutto negli anni Settanta e Ottanta. Inoltre, come le

indicato nella NadeF (Nota di Aggiornamento di Economia e Finanza). Per ulteriori informazioni sul Def, si veda <https://www.ilsole24ore.com/art/oggi-cdm-previsioni-economiche-ecco-possibili-novita-arrivo-AF8qWYQD> (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹⁶⁵ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., p. 37.

stesse, siano costate 102 miliardi di euro alle casse dello Stato¹⁶⁶. Tiziana Andina, acuta analista dei rapporti trasgenerazionali, afferma che questo ha fatto registrare «conseguenze sul piano della giustizia sociale e della giustizia tra le generazioni»¹⁶⁷.

Ecco che ora eventuali tagli o riduzioni delle prestazioni, dovute all'enorme peso della spesa pensionistica sul bilancio statale, colpiscono coloro che, ad oggi, non sono ancora fruitori delle prestazioni pensionistiche e che sono lontani, dal punto di vista anagrafico, dal raggiungimento dell'età della pensione. Per costoro, evidentemente, non vi sarà proporzione tra il carico contributivo e le prestazioni pensionistiche di cui potranno godere in futuro. Si spiega così il faticoso tentativo di passare dal sistema previdenziale retributivo a quello contributivo, realizzato in Italia con la legge n. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare¹⁶⁸.

Come si può notare anche nel campo pensionistico si pone un problema di equità intergenerazionale. Pertanto è necessario che i benefici di una generazione non si traducano in costi non compensati sulle generazioni future, in termini di riduzione della pensione o allungamento sproporzionato dell'età pensionabile. Inoltre, è necessario migliorare la quantità e la qualità dell'occupazione per evitare domani di avere una massa di anziani da assistere. La precarietà e i bassi salari che colpiscono i giovani determinano anche il loro futuro previdenziale: un lavoro povero frutterà una pensione povera¹⁶⁹. In particolare, una vera riforma e un piano a lungo termine potranno essere decisi solo attraverso l'aumento del tasso di occupazione, la promozione della parità di genere sul posto di lavoro, la lotta alla precarietà e il rafforzamento del sistema di contribuzione previdenziale¹⁷⁰.

¹⁶⁶ Cfr. P. TRIDICO, E. MARRO, *Il lavoro di oggi la pensione di domani. Perché il futuro del Paese passa dall'Inps*, Milano, Solferino, 2023.

¹⁶⁷ T. ANDINA, *Transgenerazionalità. Una filosofia per le generazioni future*, Roma, Carocci, 2020, p. 148.

¹⁶⁸ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., p. 37.

¹⁶⁹ Cfr. P. TRIDICO, E. MARRO, *Il lavoro di oggi la pensione di domani. Perché il futuro del Paese passa dall'Inps*, cit.

¹⁷⁰ Cfr. C. TESTUZZA, *Previdenza: il fenomeno delle baby pensioni e lo squilibrio di oggi tra pensionati e lavoratori attivi*, in "Il Sole 24 Ore", 6 marzo 2023.

3.3.3 Le esternalità negative del sistema contabile e gli effetti intergenerazionali

Passiamo ora ad esaminare il ruolo essenziale che viene a svolgere la contabilità nell'ambito ambientale e sociale. In base al modello di *contabilità tradizionale* vigente si contabilizza l'ammortamento dei macchinari, il costo delle risorse umane, delle materie prime aventi un mercato, ecc. Ciò che non compare è l'uso delle risorse ambientali che non hanno mercato, come l'aria utilizzata per lo scarico di sostanze inquinanti, l'acqua sorgiva, ecc.; si tratta dei cosiddetti beni comuni. In assenza di regolamentazione nessuna società, ad esempio, produttrice di energia elettrica, rimborserà i danni provocati dall'inquinamento determinato dalle emissioni inquinanti in atmosfera, magari per l'utilizzo di fonti fossili. Di conseguenza, l'uso di energia elettrica da parte degli utenti non rifletterà i costi legati all'utilizzo di risorse ambientali. Questi vengono definiti *costi esterni* (o esternalità negative) poiché non vengono pagati dall'inquinatore sotto il profilo economico, ma dalla società in termini di degrado ambientale e aumento dell'incidenza di diverse malattie. Tutto questo in quanto l'azienda utilizza risorse senza prezzo nello stesso modo in cui vengono usate le risorse cui è attribuito un prezzo. Questo dimostra che anche se il sistema di mercato sembra essere efficiente nell'uso di risorse caratterizzate da un prezzo, non riesce a guidare correttamente le imprese verso un uso efficiente delle risorse ambientali che non hanno un prezzo. Solo nell'ipotesi in cui l'inquinatore prenda in considerazione i costi esterni e li *internalizzi*, ossia li faccia propri mediante contabilizzazione, sarà possibile spingere il livello di produzione ottimale di un mercato guidato dalla ricerca del profitto verso un livello di produzione sostenibile. Si potrebbe allora pensare che la soluzione sia data dalla cosiddetta *contabilità ambientale*, poiché nel caso specifico si prendono in considerazione tutti i costi che l'impresa sostiene per ridurre gli impatti con l'ambiente (costi di depurazione, di smaltimento rifiuti, ecc.) e i ricavi connessi (recuperi, reimpieghi, ecc.). Tuttavia, questo modello risulta già vecchio e fallimentare. Infatti, a ben vedere, si hanno effetti perversi non solo nell'ipotesi d'inquinamento ambientale, ma anche nel caso di assenza di inquinamento, ossia, quando vi è un uso sregolato ed

eccessivo delle risorse naturali. Si prenda in considerazione il caso di un imprenditore agricolo che per irrigare i propri campi utilizza acqua sorgiva mediante pompe elettriche alimentate da pannelli fotovoltaici. L'imprenditore, nel caso in questione, non sostenendo costi né in termini idrici, né in termini di energia elettrica, né in termini di costi di depurazione o di smaltimento rifiuti, dunque in assenza di costi variabili, non avrà alcun incentivo a fare un uso accorto di acqua o a utilizzare varietà botaniche con minor fabbisogno idrico. L'effetto che ne consegue è la salinizzazione delle acque sorgive e l'inutilizzazione di tale risorsa a scapito degli altri imprenditori agricoli e degli usi civili. Come si può facilmente notare, l'inefficacia del modello di contabilità ambientale è legata proprio alla mancanza della contabilizzazione dell'uso, che talvolta si traduce in abuso, delle risorse ambientali. Inoltre, non sono da trascurare i risvolti psicologici conseguenti all'ipotetica adozione di tale sistema di contabilità. Infatti, nel caso di specie, le imprese non hanno alcun incentivo a fare un uso accorto delle risorse, ma al contrario sono indotte a ridurre i costi di depurazione e smaltimento. Qual è l'effetto che ne consegue? Danni, talvolta irreversibili, a scapito dell'ambiente e dunque delle generazioni, non solo presenti ma, anche future¹⁷¹.

Da qui la necessità improrogabile di un intervento politico volto a far rientrare in contabilità l'uso delle risorse naturali, dando vita a quella che si potrebbe chiamare *contabilità sostenibile*¹⁷², in modo tale che l'azienda, sostenendo un costo, abbia tutto l'interesse a minimizzarlo, al pari di quanto effettua con ogni altro, facendo così un uso avveduto e sostenibile delle risorse ambientali a beneficio della collettività presente e futura. Il problema perciò si pone in termini di imposizione tributaria volta a indurre i

¹⁷¹ M. DE CILLIS, *Diritto, Economia e Bioetica ambientale nel rapporto con le generazioni future*, cit., pp. 119-121.

¹⁷² Nel senso di *contabilità estesa*, ossia, non limitata ai prodotti, ai redditi o alle spese registrate nel mercato, bensì estesa ai costi da sostenere per l'utilizzo delle risorse ambientali prive di mercato. Per ulteriori informazioni, tra i tanti di particolare utilità, si veda: K. TURNER, D. PEARCE, I. BATEMAN, *Economia ambientale*, trad. it., Bologna, il Mulino, 2003, p. 64; Cfr. L. BECCHETTI, L. BRUNI, S. ZAMAGNI, *Economia civile e sviluppo sostenibile. Progettare e misurare un nuovo modello di benessere*, Roma, Ecra, 2019; Cfr. M. CAROLI, *Economia e gestione delle imprese sostenibili*, Milano, McGraw-Hill Education, 2021; E. LAURENT, *La nuova economia ambientale. Sostenibilità e giustizia*, trad. it., Torino, U.T.E.T., 2022.

soggetti passivi di essa o ad escogitare soluzioni tali da non essere pregiudizievoli per l'ambiente; o far sottostare al pagamento, in modo proporzionale, di quanto prescritto dalle autorità politiche per porre rimedio ad eventuali danni ambientali, in ossequio al principio di "chi inquina paga". Tali introiti, infatti, dovrebbero poi essere utilizzati dallo Stato al solo scopo di neutralizzare gli effetti dannosi dell'inquinamento ambientale o legati al depauperamento provocato dalle aziende pubbliche o private¹⁷³.

In passato il problema dell'inquinamento ambientale e di un uso eccessivo delle risorse naturali non era messo in connessione con l'attività economica, non ponendosi nemmeno o non essendo particolarmente significativo. Oggi, i processi produttivi sono diventati più invasivi, hanno intaccato in maniera sensibile l'integrità ambientale ed è sorta la necessità ineludibile della protezione di questa a beneficio delle generazioni presenti e future. In questa ottica, la contabilità sostenibile si configura uno strumento in grado di analizzare congiuntamente i fenomeni economici e i fenomeni ambientali correlati. In virtù di ciò risulta uno strumento in grado di garantire, non solo sostenibilità, ma anche, rispetto dei diritti a livello intragenerazionale e intergenerazionale.

4 I "beni comuni" mezzo per l'equità tra le generazioni presenti e future

Nell'ambito dei diritti delle generazioni presenti e future un recente dibattito dottrinale e giurisprudenziale sui "beni comuni" apre la strada al riconoscimento di una nuova categoria giuridica di beni che, se adeguatamente gestita, è in grado di garantire equità intragenerazionale e intergenerazionale.

Con il concetto beni comuni, pur non esistendo una definizione giuridica riconosciuta, ci si riferisce a quei beni per i quali vi è un consenso di massima tra studiosi per non considerarli né privati né pubblici, né merce né oggetto o parte dello

¹⁷³ M. DE CILLIS, *Economia e politica ambientale tra E-Business e Biopolitica*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2018, pp. 79-80.

spazio, materiale o immateriale, che un proprietario, pubblico o privato, può immettere sul mercato per ricavarne il cosiddetto valore di scambio. Questa tipologia di beni nasce dalla recente giurisprudenza, che mette in discussione il concetto di proprietà (trasfuso nelle codificazioni unitarie e giunto sino al nostro art. 832 del codice civile) come diritto *esclusivo*, ossia da quel modo d'intenderla come preclusione dal resto del mondo di ogni soggetto diverso dal proprietario, di godere e disporre della cosa¹⁷⁴. Infatti, la Corte di cassazione a sezioni unite, a cominciare dalla sentenza n. 3665 del 14/02/2011, sembra ravvivare la memoria delle *res in usu publico* nella risoluzione del caso delle Valli da pesca della laguna di Venezia. La Corte ne stabilisce il carattere demaniale, invocando la nozione di bene comune come strumentalmente volta alla realizzazione d'interessi dei cittadini. Ove un «*bene immobile [...], indipendentemente dal titolo di proprietà pubblico o privato*» risulti «*funzionale ad interessi della stessa collettività*» esso «è da ritenersi 'comune' vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini»¹⁷⁵. Si parte dalla considerazione che esistono determinati beni “a marcata valenza esistenziale”¹⁷⁶ che forniscono agli individui (intesi come membri di una collettività) un'utilità di carattere non patrimoniale: si fa riferimento a *res eterogenee*, quali beni naturali (come le valle da pesca in questione), beni socio-culturali (ad es. bellezze storiche, artistiche o archeologiche) o beni immateriali (ad es. lo spazio del web). La caratteristica comune di questi beni è quella di essere a titolarità diffusa e collettiva: appartengono a tutta la collettività e devono essere fruibili da ciascun individuo. Ciò perché questi beni comuni sono da ritenersi indispensabili per l'individuo, in quanto strumentali alla realizzazione di quegli interessi non patrimoniali che sono propri dell'essere umano in quanto tale. La Corte suprema sdoppia così il concetto di proprietà: accanto a un'*appartenenza di servizio* (o titolarità, in senso classico), viene

¹⁷⁴ Cfr. S. CASSESE, *Amministrare la nazione. La crisi della burocrazia e i suoi rimedi*, Milano, Mondadori, 2023.

¹⁷⁵ Per ulteriori informazioni, inerenti alla Sentenza di Cassazione Civile n. 3665 del 14/02/2011, si veda <https://sentenze.legalleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-3665-del-14-02-2011> (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹⁷⁶ Cfr. F. CARINGELLA, *Manuale ragionato di diritto amministrativo*, Roma, Dike Giuridica, 2022.

data una seconda forma d'appartenenza, si potrebbe dire *di utilità*. Tale ultima appare segnata dalla destinazione al godimento collettivo, funzionale al soddisfacimento degli interessi dei fruitori¹⁷⁷.

A questo punto viene da chiedersi, in virtù della nascita della categoria dei beni comuni nell'alveo giurisprudenziale, qual è stato l'interesse nell'ambito politico-istituzionale e quale il risultato?

A tal proposito è da rilevare i primi passi vengono mossi già nel 2007 quando il Governo Prodi, con l'obiettivo di superare le vetuste e parziali nozioni di demanio e di patrimonio previste dagli artt. 822 e ss. C.c., porta all'istituzione della Commissione sui beni pubblici, presieduta da Stefano Rodotà, presso il Ministero della giustizia (a mezzo di decreto del 21.06.2007), con il compito di riformare le norme civilistiche in materia di beni pubblici¹⁷⁸. Infatti, da più parti è stato evidenziato un diffuso atteggiamento culturale di viva insoddisfazione per la tradizionale classificazione dei beni, operata dal codice civile italiano del 1942, nelle due categorie giuridiche dei beni pubblici e privati.¹⁷⁹ Ma lo schema di disegno di legge delega, approvato dalla Commissione e successivamente dal Governo, non viene incardinato in Commissione parlamentare, a causa della caduta del Governo in questione. Nel 2009, il testo della Commissione veniva recuperato integralmente e presentato in Senato, con una proposta di legge delega formulata dal Consiglio regionale del Piemonte, ai sensi dell'art.121, co. 2 Cost., ma discusso in alcune commissioni, non arrivò mai alle aule parlamentari. Il testo è stato successivamente ancora presentato in Senato, per iniziativa parlamentare, nel 2013, senza che la cosa abbia avuto seguito. Recentemente è stato presentato, altresì, un progetto di legge di iniziativa popolare, con raccolta delle 50.000 firme previste dalla Costituzione, denominato "Disegno di legge delega Commissione Rodotà beni comuni, sociali e sovrani" (pubblicato in G.U. n. 294/2018), ma non è stato mai incardinato nei

¹⁷⁷ M. ORLANDI, *Beni comuni*, Torino, SAN, 2015, pp. 163-164.

¹⁷⁸ A. LUCARELLI, *Beni comuni*, in "DIGESTO delle Discipline Pubblicistiche" – U.T.E.T., 2021, p. 23.

¹⁷⁹ M. PASSALACQUA, *Oltre la concezione prioritaria dei beni comuni. Diritto, economia e interesse generale*, in "Amministrazione in cammino. Rivista di diritto pubblico, diritto dell'economia e scienza dell'amministrazione", n. 1, 2018, p. 1.

lavori delle commissioni parlamentari. Nonostante l'operato della Commissione Rodotà sia, fin qui, risultato infruttuoso rispetto al percorso politico-istituzionale, esso rappresenta un fondamentale riferimento per la definizione, sia pure non riconosciuta, delle peculiarità dei beni comuni: *«Cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico anche a beneficio delle generazioni future. Titolari dei beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o soggetti privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future»*¹⁸⁰.

Stefano Rodotà vede nei beni, patrimoni, forme societarie, corpo, ingegno, identità, privacy, tutte declinazioni del concetto di proprietà, intesa in senso materiale o immateriale. Inoltre, considera i beni comuni una indubbia opportunità per attuare un governo del cambiamento, in quanto riconosciuti tali da una comunità che si impegna a gestirli e ne ha cura, non solo nel proprio interesse, ma anche in quello delle generazioni future¹⁸¹.

Michael Hardt e Antonio Negri nella loro monografia comune, affermano che dopo il comunismo e il capitalismo, oltre Karl Marx e Adam Smith c'è la vera alternativa: il "comune", ossia il bene comune. Evidenziano come l'insieme di conoscenze, linguaggi, affetti, energie, mobilità e natura, costituiscono un patrimonio generale a cui deve tendere la moltitudine se vuole modificare davvero, dalle radici, l'impero economico odierno. In sostanza, dal loro pensiero si evince che capitalismo e socialismo sono entrambi dei regimi di proprietà che escludono il comune, mentre solo un progetto politico di istituzione del comune, né privato né pubblico, e pertanto né capitalista né socialista, può aprire un nuovo spazio alla politica. Questo potrà salvare

¹⁸⁰ A. LUCARELLI, *Beni comuni*, cit., p. 23

¹⁸¹ Cfr. S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, il Mulino, 2013.

l'umanità dalla corruzione morale e dalle molteplici catastrofi che ne conseguono, proprio grazie alla trasformazione in potere di quella capacità di pensare forme di vita innovative, incentrate sul "comune", generata dal binomio valoriale povertà e amore che caratterizza la moltitudine¹⁸².

Tuttavia, occorre non farsi prendere da facili entusiasmi e vedere nel nuovo la panacea ad ogni male. Inoltre, il cambiamento va attuato, non per moda, ma per necessità o, quantomeno, per utilità. A tal proposito di grande validità si rivela la riflessione di Luigi Ferrajoli. Egli osserva innanzitutto che la nozione di "beni comuni" rischia di essere al tempo stesso troppo estesa, comprendendo "cose" che non sono "beni", e troppo ristretta, escludendo beni che sono essenziali, vitali, ma non sono affatto definibili come "comuni". Di conseguenza, afferma che «sarà utile procedere a una ridefinizione del concetto di beni comuni depurata dai suoi usi retorici e quanto più possibile ancorata al lessico giuridico». Pertanto, l'art. 810 del nostro codice civile può essere di ausilio per comprendere quali beni possono formare oggetto di diritti. Certamente il codice civile conosce solo i beni patrimoniali, disponibili e esigibili, spettanti a ciascuno con esclusione degli altri, ma ciò non significa che non si possa distinguere, all'interno di quanto si definisce genericamente "bene", due specie, e cioè i beni fondamentali e i beni patrimoniali: i primi definibili come i beni che formano oggetto dei diritti fondamentali, i secondi come i beni che formano oggetto di diritti patrimoniali. In questo modo si crea una categoria, quella dei beni fondamentali, che comprende tutti quei beni che vanno ugualmente garantiti a tutti, perché vitali, e quindi in quanto tali da considerare fuori delle logiche mercantili, anzi in opposizione a queste ultime. Ma essere una categoria di beni non assoggettata alle logiche del mercato non significa ancora poterla qualificare di per sé come equivalente alla categoria dei "beni comuni", che qualifica invece solo i beni "accessibili a tutti pro indiviso". La specie dei beni fondamentali deve a sua volta essere divisa in tre sottospecie, una sola delle quali merita la qualifica di "beni comuni". In particolare, una classificazione analiticamente

¹⁸² Cfr. M. HARDT, A. NEGRI, *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, trad. it., Milano, Rizzoli, 2010.

appropriata distinguerà i beni fondamentali nel seguente modo: in primo luogo, i beni comuni, cioè le *res communes omnium*, il cui uso o accesso alle quali è vitale per tutte le persone e che formano perciò l'oggetto di diritti fondamentali di libertà di uso o godimento; in secondo luogo, quelli che possiamo chiamare beni personalissimi, come sono le parti del corpo umano, che formano l'oggetto di diritti fondamentali di immunità, cioè di libertà da lesioni, incluse quelle provenienti da atti di disposizione; in terzo luogo, quelli che possiamo chiamare beni sociali perché oggetto dei diritti fondamentali sociali alla salute e alla sussistenza, come i farmaci salva-vita e gli alimenti di base. Da queste distinzioni dipendono, infine, le diverse tecniche di garanzia da approntare per le tre sottospecie di beni fondamentali così delineate¹⁸³. A tal proposito Pietro Perlingieri evidenzia come la nozione di beni comuni sia troppo ambigua e foriera di generalizzazioni pericolose e distanti dall'imprescindibile necessità di tenere conto delle peculiarità del bene e degli interessi ed i valori concretamente coinvolti. Questo significa che tanto all'atto amministrativo quanto agli atti di autonomia privata e collettiva non si può attribuire semplicisticamente il potere di incidere sulla destinazione e in genere sullo statuto proprietario, salvo che nelle ipotesi e nelle forme previste dalla legge¹⁸⁴.

Alla luce degli accorgimenti da attuare a livello giuridico, oggi il grave depauperamento delle nostre risorse naturali e culturali comuni rende imperativa la correzione dello squilibrio di potere tra settore privato e pubblico. Se, come sosteneva Aristotele, ciò che è comune riceve una minore cura ed è destinato all'abbandono, è evidente che il privato di per sé conduce alla inesorabile eutanasia dei beni collettivi. La sopravvivenza di beni destinati all'inefficienza e all'incuria progressiva, se non proiettati verso una utilizzazione produttiva, dipende dall'esistenza di uno spazio pubblico che media tra appropriazione esclusiva e interessi di valenza collettiva¹⁸⁵.

¹⁸³ L. FERRAJOLI, *Per una costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, cit., pp. 114-118.

¹⁸⁴ P. PERLINGIERI, *Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni». Per una «funzione» e una «utilità sociale» prese sul serio*, in "Rassegna di diritto civile", n. 1, 2022, pp. 137-163.

¹⁸⁵ M. PROSPERO, *Beni comuni. Tra ideologia e diritto*, in N. GENGA, M. PROSPERO, G. TEODORO (a cura di), *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 77.

L'armonizzazione delle leggi con le nuove necessità di calibratura pubblico-privato-comune, richiede la definizione dei confini, lo sviluppo e la tutela legale del settore dei beni comuni. Risulta utile partire dalla base del pensiero ecologico e critico, coltivare la diversità e le reti sociali che permettano di cambiare il mondo anche dal basso¹⁸⁶, ad esempio attraverso la *litigation strategy*¹⁸⁷, vettore per l'attuazione del bene comune. Il significato che si attribuisce al concetto di "bene comune" e di "beni comuni" è apparentemente distante tra di loro, ma a ben vedere sono strettamente connessi. Infatti, alla luce di quanto è emerso, risulta evidente che i "beni comuni" costituiscono il mezzo per la realizzazione del fine del "bene comune".

5 Il fine del "bene comune" esteso alle generazioni future

Il concetto di *bene comune*, affonda le radici nella storia. Ne parla Aristotele, che considera "beni" i fini che l'uomo persegue nel suo agire, tra i quali il fine più alto è la costruzione della *polis*, la città, e dunque, il *bene comune*. In tutto il mondo greco avere a cuore la vita della *cosa pubblica* era di primaria importanza, tanto che chi non se ne interessava era considerato uomo semplice, rozzo, privo d'istruzione e di scarsa intelligenza. Il concetto di *bene comune* lo troviamo poi nella civiltà romana nel significato di *bene della collettività*, la *res publica*, anche se non riceve grande attenzione ad eccezione di Cicerone e Seneca. Tornerà al centro dell'interesse nel XIII secolo, con S. Tommaso d'Aquino, che rielabora la riflessione di Aristotele e ne farà il perno della sua visione dell'uomo e della comunità umana. Da allora il *bene comune* si colloca al centro del pensiero cristiano e diventa principio fondamentale della *Dottrina sociale della Chiesa*, a cominciare dalla *Rerum Novarum*, fino al Vaticano II e, più recentemente, alla *Caritas in veritate* di Benedetto XVI e la *Evangelii gaudium* di

¹⁸⁶ U. MATTEI, *I beni comuni come istituzione giuridica*, in "Questione Giustizia", n. 2, 2017, pp. 59-65.

¹⁸⁷ Si tratta della stessa modalità di cui ci si è occupati nel paragrafo 2.1.3. Per ulteriori informazioni si veda: Cfr. A. PISANÒ, *Crisi della legge e litigation strategy. Corti, diritti e bioetica*, cit.

Francesco. Nella cultura laica, invece, il concetto di *bene comune* esce di scena fin dal primo Rinascimento e non è considerato da gran parte del pensiero filosofico e politico e dall'etica laica, dal secolo XV in poi¹⁸⁸. È ignorato dall'illuminismo ed è trascurato fino a buona parte del Novecento, quando viene ripreso da alcuni filosofi del diritto di matrice anglosassone, come John Rawls¹⁸⁹, interessati alla nozione di giustizia sociale e dalla corrente degli economisti, come il premio nobel Elinor Ostrom¹⁹⁰, che si interrogano sull'esistenza dei beni collettivi.

Il concetto di bene comune, evidenzia Papa Francesco, presuppone il rispetto della persona umana in quanto tale, con diritti fondamentali e inalienabili ordinati al suo sviluppo integrale. Esige anche i dispositivi di benessere e sicurezza sociale e lo sviluppo dei diversi gruppi intermedi, applicando il principio di sussidiarietà. Tra questi risalta specialmente la famiglia, come cellula primaria della società. Infine, il bene comune richiede la pace sociale, vale a dire la stabilità e la sicurezza di un determinato ordine, che non si realizza senza un'attenzione particolare alla giustizia distributiva, la cui violazione genera sempre violenza. Tutta la società – e in essa lo Stato – ha l'obbligo di difendere e promuovere il bene comune¹⁹¹. Ciascuno si deve assumere la responsabilità di agire, a tutti i livelli, in prima persona e insieme con gli altri. In un mondo di 7 miliardi di abitanti, che saranno 9 miliardi nel 2050, non regge il ciascun per sé. L'illusione di poter fare (salvarsi) da soli fa male¹⁹².

In particolare, risulta necessario puntare su un altro stile di vita in considerazione del fatto che il mercato tende a creare un meccanismo consumistico compulsivo per piazzare i suoi prodotti; infatti, le persone finiscono con l'essere travolte dal vortice degli acquisti e delle spese superflue. Il consumismo ossessivo è il riflesso soggettivo

¹⁸⁸ L. SALUTATI, *Misericordia, giustizia e bene comune. Una sintesi nella virtù della giustizia sociale*, in P. CARLOTTI (a cura di), *La teologia morale italiana e l'ATISM a 50 anni dal Concilio: eredità e futuro*, Assisi, Cittadella Editrice, 2017, pp. 289-310.

¹⁸⁹ Cfr. J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, trad. it., Milano, Feltrinelli, 2017.

¹⁹⁰ Cfr. E. OSTROM, *Governing the Commons*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015.

¹⁹¹ FRANCESCO (Papa), *Laudato si'*. *Lettera Enciclica sulla cura della casa comune*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015, p. 152.

¹⁹² F. LOTTI, *Facciamo pace con l'ambiente*, in http://www.sanfrancescopatronoditalia.it/blog-francescani/facciamo-pace-con-l-ambiente--372#.VbeDJ_ndVIM (data ultima consultazione 31/03/2025).

del paradigma tecno-economico. Accade così che l'essere umano accetta gli oggetti ordinari e le forme consuete della vita così come gli sono imposte dai piani razionali e dalle macchine normalizzate e, nel complesso, lo fa con l'impressione che tutto questo sia ragionevole e giusto. Tale paradigma fa credere a tutti che sono liberi finché conservano una pretesa libertà di consumare, quando in realtà coloro che possiedono la libertà sono quelli che fanno parte della minoranza che detiene il potere economico e finanziario. In questa confusione, l'umanità postmoderna non ha trovato una nuova comprensione di sé stessa che possa orientarla, e questa mancanza di identità si vive con angoscia. Abbiamo troppi mezzi per scarsi e rachitici fini¹⁹³.

A tal proposito, la teologia attuale trova nel modello offerto da san Francesco un punto di partenza imprescindibile e richiama l'impegno a trovare la "virtù della giusta misura" nei rapporti con il creato, virtù che comprende anche la capacità di sapersi autolimitare. La virtù della giusta misura richiede che si coltivi la capacità di gioire nel modo giusto per essere liberati dalla dipendenza del consumismo, che tutto vuole possedere per sé¹⁹⁴.

Papa Francesco afferma che la situazione attuale del mondo provoca un senso di precarietà e di insicurezza, che a sua volta favorisce forme di egoismo collettivo. Quando le persone diventano autoreferenziali e si isolano nella loro coscienza, accrescono la propria avidità. Più il cuore della persona è vuoto, più ha bisogno di oggetti da comprare, possedere e consumare. In tale contesto non sembra possibile che qualcuno accetti che la realtà gli ponga un limite. In questo orizzonte non esiste nemmeno un vero bene comune. Se tale è il tipo di soggetto che tende a predominare in una società, le norme saranno rispettate solo nella misura in cui non contraddicano le proprie necessità. Perciò non pensiamo solo alla possibilità di terribili fenomeni climatici o grandi disastri naturali, ma anche a catastrofi derivate da crisi sociali, perché l'ossessione per uno stile di vita consumistico, soprattutto quando solo pochi possono sostenerlo, potrà provocare soltanto violenza e distruzione reciproca. Eppure, non tutto è

¹⁹³ FRANCESCO (Papa), *Laudato si'*. *Lettera Enciclica sulla cura della casa comune*, cit., pp. 195-196.

¹⁹⁴ M. ARAMINI, *La Terra ferita. Etica e ambiente*, Varese, Editrice Monti, 2010, p. 173.

perduto, perché gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all'estremo, possono anche superarsi, ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi, al di là di qualsiasi condizionamento psicologico e sociale che venga loro imposto. Sono capaci di guardare a sé stessi con onestà, di far emergere il proprio disgusto e di intraprendere nuove strade verso la vera libertà. Non esistono sistemi che annullino completamente l'apertura al bene, alla verità e alla bellezza, né la capacità di reagire, che Dio continua ad incoraggiare dal profondo dei nostri cuori. Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad esercitare una sana pressione su coloro che detengono il potere politico, economico e sociale. È ciò che accade quando i movimenti dei consumatori riescono a far sì che si smetta di acquistare certi prodotti e così diventano efficaci per modificare il comportamento delle imprese, forzandole a considerare l'impatto ambientale e i modelli di produzione. È un fatto che, quando le abitudini sociali intaccano i profitti delle imprese, queste si vedono spinte a produrre in un altro modo. Questo ci ricorda la responsabilità sociale dei consumatori. Acquistare è sempre un atto morale, oltre che economico. Per questo oggi il tema del degrado ambientale chiama in causa i comportamenti di ognuno di noi. È sempre possibile sviluppare una nuova capacità di uscire da sé stessi verso l'altro. Senza di essa non si riconoscono le altre creature nel loro valore proprio, non interessa prendersi cura di qualcosa a vantaggio degli altri, manca la capacità di porsi dei limiti per evitare la sofferenza o il degrado di ciò che ci circonda. L'atteggiamento fondamentale di autotrascendersi, infrangendo la coscienza isolata e l'autoreferenzialità, è la radice che rende possibile ogni cura per gli altri e per l'ambiente, e fa scaturire la reazione morale di considerare l'impatto provocato da ogni azione e da ogni decisione personale al di fuori di sé. Quando siamo capaci di superare l'individualismo, si può effettivamente produrre uno stile di vita alternativo e diventa possibile un cambiamento rilevante nella società¹⁹⁵.

Nelle condizioni attuali della società mondiale, dove si riscontrano tante iniquità e sono sempre più numerose le persone che vengono scartate, private dei diritti umani

¹⁹⁵ FRANCESCO (Papa), *Laudato si'*. *Lettera Enciclica sulla cura della casa comune*, cit., pp. 196-200.

fondamentali, il principio del bene comune si trasforma immediatamente, come logica e ineludibile conseguenza, in un appello alla solidarietà e in una opzione preferenziale per i più poveri. Questa opzione richiede di trarre le conseguenze della destinazione comune dei beni della Terra, ma esige anche di contemplare prima di tutto l'immensa dignità del povero alla luce delle più profonde convinzioni di fede. Basta osservare la realtà per comprendere che oggi questa opzione è un'esigenza etica fondamentale per l'effettiva realizzazione del bene comune.

Inoltre, occorre precisare come la nozione di bene comune coinvolge anche le generazioni future. Le crisi economiche internazionali hanno mostrato con crudezza gli effetti nocivi che porta con sé il disconoscimento di un destino comune, dal quale non possono essere esclusi coloro che verranno dopo di noi¹⁹⁶. A tal proposito, già nel 1967, San Paolo VI affermava che «non possiamo disinteressarci di coloro che verranno dopo di noi ad ingrandire la cerchia della famiglia umana. La solidarietà universale, ch'è un fatto e per noi un beneficio, è altresì un dovere»¹⁹⁷. Anche San Giovanni Paolo II, alla luce degli effetti negativi che l'applicazione indiscriminata dei progressi scientifici e tecnologici nell'ambito industriale ed agricolo è in grado di produrre, evidenziava che «ogni intervento in un'area dell'ecosistema non può prescindere dal considerare le sue conseguenze in altre aree e, in generale, sul benessere delle future generazioni»¹⁹⁸. Dello stesso orientamento risulta essere Papa Benedetto XVI, il quale mette in rilievo come «i progetti per uno sviluppo umano integrale non possono ignorare le generazioni successive, ma devono essere improntati a solidarietà e a giustizia intergenerazionali»¹⁹⁹.

Del resto se la Terra ci è donata, evidenzia Papa Francesco, non è possibile più pensare soltanto a partire da un criterio utilitarista di efficienza e produttività per il profitto individuale. Non si parla, pertanto, di un atteggiamento opzionale, bensì di una

¹⁹⁶ *Ivi*, pp. 152-154.

¹⁹⁷ Cfr. PAOLO VI (Papa), *Popolarum progressio*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1967.

¹⁹⁸ GIOVANNI PAOLO II (Papa), *Pace con Dio creatore. Pace con tutto il creato*, in http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-day-for-peace.html (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹⁹⁹ Cfr. BENEDETTO XVI (Papa), *Caritas in veritate*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2009.

questione essenziale di giustizia, dal momento che la Terra che abbiamo ricevuto appartiene anche a coloro che verranno dopo di noi. I Vescovi del Portogallo hanno esortato ad assumere un dovere di giustizia, evidenziando come l'ambiente si situa nella logica del ricevere; risulta un prestito che ogni generazione riceve e deve trasmettere alla generazione successiva. Un'ecologia integrale possiede tale visione ampia. Ormai non si può parlare di sviluppo sostenibile senza una solidarietà tra le generazioni. Quando pensiamo alla situazione in cui si lascia il pianeta alle future generazioni, entriamo in un'altra logica, quella del dono gratuito che riceviamo e comunichiamo²⁰⁰. Papa Francesco risulta categorico ed afferma: «L'ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l'umanità e responsabilità di tutti. Chi ne possiede una parte è solo per amministrarla a beneficio di tutti. Se non lo facciamo, ci carichiamo sulla coscienza il peso di negare l'esistenza degli altri». Per questo i Vescovi della Nuova Zelanda si sono chiesti che cosa significa il comandamento “non uccidere” quando il 20% della popolazione mondiale consuma risorse in misura tale da rubare alle nazioni povere e alle future generazioni ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere²⁰¹.

Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo? Questa domanda non riguarda solo l'ambiente in modo isolato, perché non si può porre la questione in maniera parziale. Quando ci interroghiamo circa il mondo che vogliamo lasciare ci riferiamo soprattutto al suo orientamento generale, al suo senso, ai suoi valori. Se non pulsa in ognuno di noi questa domanda di fondo, non è possibile che le preoccupazioni ecologiche possano ottenere effetti importanti. Ma se questa domanda viene posta con coraggio, ci conduce inesorabilmente ad altri interrogativi molto diretti: A che scopo passiamo da questo mondo? Per quale fine siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa Terra ha bisogno di noi? Pertanto, non basta più dire che dobbiamo preoccuparci per le future generazioni. Occorre rendersi conto che quello che c'è in gioco è la dignità di noi stessi. Siamo noi i primi interessati a trasmettere un pianeta

²⁰⁰ FRANCESCO (Papa), *Laudato si'*. Lettera Enciclica sulla cura della casa comune, p. 154.

²⁰¹ *Ivi*, p. 93.

abitabile per l'umanità che verrà dopo di noi. È un dramma per noi stessi, perché ciò chiama in causa il significato del nostro passaggio su questa Terra²⁰². Papa Francesco afferma: «Quando parliamo di ambiente, del Creato, il mio pensiero va alle prime pagine della Bibbia, al Libro della Genesi, dove si afferma che Dio pose l'uomo e la donna sulla Terra perché la coltivassero e la custodissero (cfr 2,15). E mi sorgono le domande: che cosa vuol dire coltivare e custodire la Terra? Noi stiamo veramente coltivando e custodendo il Creato? Oppure lo stiamo sfruttando e trascurando? Il verbo *cultivare* mi richiama alla mente la cura che l'agricoltore ha per la sua Terra perché dia frutto ed esso sia condiviso: quanta attenzione, passione e dedizione! Coltivare e custodire il Creato è un'indicazione di Dio data non solo all'inizio della storia, ma a ciascuno di noi; è parte del suo progetto; vuol dire far crescere il mondo con responsabilità, trasformarlo perché sia un giardino, un luogo abitabile per tutti»²⁰³.

Le previsioni catastrofiche ormai non è più possibile guardarle con disprezzo e ironia. Il rischio potrebbe essere quello di lasciare alle prossime generazioni troppe macerie, deserti e sporcizia. Il ritmo di consumo, di spreco e di alterazione dell'ambiente ha superato le possibilità del pianeta, in maniera tale che lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, possa sfociare solamente in catastrofi, come di fatto sta già avvenendo periodicamente in diverse regioni. L'attenuazione degli effetti dell'attuale squilibrio dipende da ciò che facciamo ora, soprattutto se pensiamo alla responsabilità che ci attribuiranno coloro che dovranno sopportare le peggiori conseguenze. La difficoltà a prendere sul serio questa sfida è legata ad un deterioramento etico e culturale, che accompagna quello ecologico. L'uomo e la donna del mondo postmoderno corrono il rischio permanente di diventare profondamente individualisti, e molti problemi sociali attuali sono da porre in relazione con la ricerca egoistica della soddisfazione immediata, con le crisi dei legami familiari e sociali, con le difficoltà a riconoscere l'altro. Molte volte si è di fronte ad un consumo eccessivo e

²⁰² *Ivi*, pp. 154-155.

²⁰³ Per ulteriori informazioni si veda [http://www.sanfrancescopatronoditalia.it/30269 CORRIERE DELLA SERA L enciclica «verde» di Bergoglio parlerà della custodia del Creato.php](http://www.sanfrancescopatronoditalia.it/30269-CORRIERE DELLA SERA L%20enciclica%20«verde»%20di%20Bergoglio%20parler%C3%A0%20della%20custodia%20del%20Creato.php) (data ultima consultazione 31/03/2025).

miope dei genitori che danneggia i figli, che trovano sempre più difficoltà ad acquistare una casa propria e a fondare una famiglia. Inoltre, questa incapacità di pensare seriamente alle future generazioni è legata alla nostra incapacità di ampliare l'orizzonte delle nostre preoccupazioni e pensare a quanti rimangono esclusi dallo sviluppo²⁰⁴. Peraltro, il bene comune si costruisce giorno per giorno realizzando una giustizia sempre più perfetta tra gli uomini²⁰⁵.

Il bene comune, infatti, può essere inteso come la dimensione sociale e comunitaria del bene morale. In quanto bene di tutti e di ciascuno, allora, deve includere anche le future generazioni²⁰⁶.

²⁰⁴ FRANCESCO (Papa), *Laudato si'*. Lettera Enciclica sulla cura della casa comune, pp. 155-157.

²⁰⁵ ID., *Evangelii gaudium*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2013, pp. 198-199.

²⁰⁶ L. SALUTATI, *Misericordia, giustizia e bene comune. Una sintesi nella virtù della giustizia sociale*, cit., pp. 310-319.